

PROFESSIONE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della
Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



Redatto da : Barbara Mazza, Paola
Allegri, Alida Ferreri, Vita Rossetti,
Caterina Carla Rizzo, Valentina
Ferrotti, Raffaella Iacovitti

N.4 | 08



Gentilissimo Collega,

ogni qualvolta c'è un cambiamento la natura umana è portata incosciamente a sfoderare un nuovo ottimismo.

Il Paese esce da un confronto elettorale che, al di là delle diverse espressioni di voto che abbiamo inteso manifestare, ci accomuna tutti in un unico desiderio....quello di essere trasportati verso una positività economica, sociale e culturale.

Siamo stanchi di accendere la tv e sentire che molti dei nostri connazionali non riescono a arrivare a fine mese, con la lingua fuori per la fatica e i pochi soldi. Anche le classi più "agiate", hanno stretto la cinghia e si sono trovate a fare i conti con i prezzi pazzi che ogni giorno vediamo ovunque. Basta fare un giro per

I banchi dei mercati generali per rendersi conto che anche questi si sono trasformati in bacheche di gioielli.

Prezzi proibitivi ovunque!

Un paio di scarpe "normali" costano almeno 150 Euro.....*ma collegi sono 300 mila delle vecchie lire*...un caffè più di 1 euro.....ovvero una banconota delle vecchie 2 mila lire.....

E l'acqua? Costa più della preziosa benzina. Per una bottiglia da mezzo litro, lasci sul bancone 1 euro.....se ne compri un litro 2 euro, mentre il prezzo della benzina oscilla da 1,37 a 1,44 Euro al litro. **L'acqua è davvero diventata salata !!!!**

Ora che i vincitori si stanno preparando a governare il Paese, ci aspettiamo davvero tanto !!! Malgrado la rabbia....la delusione e l'amarezza per le difficili condizioni del nostro amato Paese.....abbiamo ancora una volta confermato una tradizione democratica sorprendente e siamo andati alle urne con la certezza che la nostra Italia è colma di risorse, così come le nostre Categorie professionali sono colme di talenti, capacità creativa, voglia di lavorare e produrre ricchezza.

Noi professionisti **rendiamo, rendiamo, rendiamo**.....e non chiediamo nulla.....e nonostante la costanza, la tolleranza, la comprensione e il decoro dimostrato nell'aspettare la tanto promessa **Riforma delle professioni**... non approda purtroppo da numerosi anni.

Certo ci sono professionisti e professionisti !!!!!!!!!!!!!!!

Su di noi sono state fatte infinite manovre e ci siamo adeguati. La liberalizzazione ha riguardato tutti.....escluso solo qualcuno. Ma se per cambiare occorre pensare al bene sociale, a quello dei cittadini e consumatoriperchè mantenere le caste? Ci sorprende la decisione appresa da una recente sentenza (riportata all'interno di questo notiziario) che : *I notai non sono come gli altri professionisti: svolgono una funzione pubblica e «non è ipotizzabile» che si facciano concorrenza tra loro. Lo ha affermato la Cassazione che, almeno per questa categoria, mette in discussione la prima lenzuolata pro liberalizzazione del ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani.*

Abbiamo comunque ancora molta fiducia e anche se ci piace la **Chacòn**, incinta di sette mesi nel ruolo di Ministro della Difesa nel Governo Zapatero insieme ad altre 9 donne e 8 uomini nell'esecutivo, noi donne italiane, seppure amiamo le innovazioni, non pretendiamo così tanto. Ci basta sapere che le professioni hanno fatto un grande passo in avanti..... sono infatti molte le donne presenti all'interno dei Collegi provinciali.....**e sono davvero in gamba.**

Questo riconoscimento alle donne è anche una grande occasione per il nostro futuro.

Uno stimato professore all'Università di Milano in Teoria e Politiche dello Stato Sociale, **Maurizio Ferrara**, sostiene che *occorre fare immediatamente " largo alle donne " ; è diventato urgente non solo per ragioni di pari opportunità e di giustizia sociale, ma soprattutto perché senza le donne l'Italia non cresce. Puntare sul lavoro delle donne è oggi la scommessa più conveniente per tutti.*

L'Italia, senza rendersene conto, sta rinunciando a quello che recentemente si è rivelato essere il vero motore dell'economia : nell'ultimo decennio l'incremento dell'occupazione femminile negli altri Paesi sviluppati ha contribuito alla crescita globale più dell'intera economia cinese. E allora, studiamo come poter alzare il reddito delle donne libere professioniste, analizzando insieme come conciliare culle, casa, famiglia, lavoro.

Uno studio approfondito dei questionari compilati dalle colleghe di tutti i Collegi d'Italia, da parte della Consulta Nazionale Femminile, ha permesso di redigere una relazione, che sarà divulgata, unitamente alle proposte, a tutti i nostri organi di rappresentanza, oltre al Ministero delle Pari Opportunità, che l'ha incoraggiata anche in un recente tavolo di lavoro, dove insieme a tante professioni intellettuali, c'eravamo anche **NOI GEOMETRI !!**

Noi della Redazione "Donne Geometra"

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito : www.donnegeometra.it

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA GEOMETRI EMISSIONE M.Av. 2008 RISCOSSIONE CINTRIBUTI OBBLIGATORI MINIMI

Alle scadenze del 31 maggio e del 31 luglio p.v. verranno riscossi, come di consueto, i contributi minimi soggettivi ed integrativi ed il contributo di maternità, per l'anno 2008.

La riscossione, a cura della Banca Popolare di Sondrio, avverrà tramite bollettini M.Av. attualmente in corso di spedizione agli iscritti ed il pagamento potrà essere effettuato, entro le scadenze fissate e senza costi aggiuntivi, presso la Banca di appartenenza o presso qualsiasi altra Banca.

Anche quest'anno sarà possibile il differimento dei termini di versamento fino al 15 dicembre 2008, utilizzando il bollettino M.Av. ricevuto. In tal caso si procederà d'ufficio ad addebitare automaticamente i soli interessi del 6% in ragione di anno sui M.Av. del 2009, senza applicazione di ulteriori oneri.

Infine quest'anno, in vista dell'invio dell'estratto conto previdenziale, gli iscritti riceveranno, con la lettera che accompagna i M.Av., l'invito a controllare l'esattezza dei loro dati anagrafici (riportati sul retro della comunicazione) e solo in caso siano necessarie modifiche e/o integrazioni potranno operare direttamente on line, secondo le istruzioni presenti nell'area riservata del sito www.cassageometri.it

COMPETENZE AGROTECNICI ATTI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO - AGGIORNAMENTO PROCEDURA PREGEO

Con la Circolare n. 3 del 14.4.2008, l'Agenzia del Territorio è tornata sul tema della competenza in capo agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati a redigere e sottoscrivere atti di aggiornamento catastale.

La circolare chiude una vicenda aperta da oltre dieci anni e già oggetto di un ulteriore, ma poco chiaro, precedente intervento del legislatore; la parola fine è stata apposta dall'emanazione dal comma 7-ter dell'articolo 26 del **decreto-legge 31 dicembre 2007 convertito dalla legge 38 febbraio 2008, n. 31** in cui viene precisato che "Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni", chiarendo quindi che è estesa anche ai professionisti iscritti all'albo degli Agrotecnici la competenza per la redazione e la sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto terreni, ed in particolare degli atti relativi a: cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani; tipi di frazionamento; trasferimenti a misura; denunce di variazione del reddito dominicale.

Di conseguenza, **per consentire anche ai professionisti Agrotecnici di presentare in catasto gli atti di aggiornamento geometrico, è stata adeguata la procedura Pregeo.**

Sul sito internet dell'Agenzia è disponibile il **Service Pack n. 5 della versione 9.00 della procedura Pregeo** (aggiornamento del 20/03/2008) opportunamente adeguata per recepire la qualifica professionale in esame e per gestire le sedi degli Ordini e Collegi professionali con circoscrizione diversa da quella provinciale. In estrema sintesi, le modifiche apportate alla procedura consentono di selezionare nella riga di tipo 0 del libretto delle misure:

- fra le categorie professionali abilitate, anche quella degli "Agrotecnici";
- fra le sedi degli Ordini e Collegi professionali, anche quelle non coincidenti con l'ambito provinciale.

In relazione alla natura dell'adeguamento apportato al software, la precedentemente versione della procedura Pregeo può continuare ad essere utilizzata dalle altre categorie di tecnici abilitati alla predisposizione di atti di aggiornamento geometrico.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI IMPUGNA DINANZI AL T.A.R. LAZIO IL D.M. 14.01.2008 RECANTE "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n° 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di impugnare dinanzi al competente T.A.R. del Lazio il D.M. 14.01.2008 recante "Norme Tecniche per le Costruzioni", pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 ed emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Il Consiglio nazionale dei Geologi è stato spinto ad assumere tale iniziativa per le seguenti motivazioni:

- il testo delle "Norme Tecniche" ha omissso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, , l'O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;

- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell'intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;

- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n° 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;

- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l'applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;

- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;

- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall'ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;

- la difformità sostanziale tra il testo approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.

E' importante notare, infine, che la sospensiva e l'annullamento eventualmente accordabili dal T.A.R. non darebbero luogo ad alcuna vacatio legis, poiché resterebbero in vigore le Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005 e tutta la precedente e/o successiva analoga normativa tecnica.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Il prossimo 29 aprile scade il secondo appuntamento con l'invio degli elenchi clienti e fornitori, dopo che per il primo anno la scadenza era stata spostata di qualche mese rispetto al termine "a regime". La scadenza di quest'anno riguarderà una platea molto più ampia di soggetti, dal momento che non varrà più l'esonero, per intendersi, riferito a professionisti e semplificati. Come indicato con l'aiuto della tabella che segue, rimangono invece anche per il 2007 alcune semplificazioni, come la possibilità di indicare solo i soggetti titolari di partita Iva, ovvero indicare la partita Iva al posto del codice fiscale.

Soggetti obbligati

In linea generale, sono obbligati all'invio degli elenchi, in proprio o per il tramite di intermediari abilitati, **tutti i soggetti titolari di partita Iva, compresi i soggetti in regime di contabilità semplificata e i professionisti.**

Soggetti esonerati

una espressa esclusione dall'obbligo di presentazione degli elenchi fornitori è stata stabilita per i contribuenti minimi in franchigia (così detti forfettari) di cui all'articolo 32-*bis* del DPR n. 633 del 1972, con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2006. (circolare 53/E del 03/10/2007)

Sono, inoltre, esonerati dall'obbligo in commento lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, ossia diverse da quelle previste dall'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

Ugualmente, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale.

Semplificazioni, relative a taluni soggetti, per il 2007

Con riguardo ai soggetti non profit (esclusi per il 2006), la norma stabiliva che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. n.127/07 (avrebbe dovuto essere emanato un decreto ministeriale per prevedere le semplificazioni previste per l'anno 2007; tale provvedimento, ad oggi, non è ancora stato emanato).

Contenuto degli elenchi

L'elenco deve contenere le seguenti informazioni specifiche:

- il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione;
- l'anno di imposta cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Semplificazioni, in ordine al contenuto per gli elenchi del 2007

Per i soli elenchi riferiti agli anni 2006 e 2007, invece, per soddisfare evidenti esigenze di semplificazione, è previsto che:

- l'elenco clienti deve comprendere solo i titolari di partita Iva;

- ▣ tanto nell'elenco clienti che in quello fornitori, è possibile indicare solo la partita Iva del soggetto, laddove il codice fiscale non sia noto.

Operazioni escluse

Non debbono essere indicate negli elenchi le seguenti operazioni:

- ▣ cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- ▣ esportazioni di cui all'art.8, co.1, lett.a) e b), DPR n.633/72 (e operazioni assimilate: Vaticano, San Marino, operazioni ex art.38-quater).

Per i soli elenchi degli anni 2006 e 2007, inoltre, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni:

- ▣ operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente;
- ▣ fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa ex art.36-bis, agricoltori esonerati, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt.13 e 14 della L. n.388/00, fatture con Iva indetraibile);
- ▣ fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

Scadenza

In relazione al periodo di imposta 2007, contrariamente a quanto avvenuto per il 2006, la scadenza per la trasmissione degli elenchi è la medesima, indipendentemente dal volume d'affari. Gli elenchi devono essere inviati entro il **29 aprile 2008**.



NORME ANTIRICICLAGGIO

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L

**COME CAMBIANO LE REGOLE PER PAGAMENTI IN CONTANTI E ASSEgni
TUTTE LE NOVITA' IN VIGORE DAL 30 APRILE 2008 NELLA SEZIONE "APPROFONDIMENTO"**

NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:

Sul sito www.donnegeometra.it una guida completa e aggiornata sull'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37. Vieni a visitarci !!!



AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO TRIENNIO 2008-2010 NUOVE DISPOSIZIONI PER DETRAZIONE DEL 55%

Il D. Min. Economia e finanze del 7.4.2008, che integra quanto previsto dal D. Min. 19.2.2007 in materia, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge finanziaria 2007, introduce nuove disposizioni e requisiti per l'accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Finalità del decreto

L'emanazione di questo nuovo decreto deriva dalla necessità di recepire le previsioni della Finanziaria 2008 e superare la mancanza di disposizioni attuative per talune categorie di interventi; in particolare, il testo in esame provvede ad:

- attuare la proroga dei benefici fiscali agli interventi realizzati nel triennio 2008/2010, disposta dal comma 20, art. 1, L. 244/2007;

- emanare le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 345, L. 296/2006 relative alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), rinviate in attesa della correzione, operata dal comma 23, art. 1, L. 244/2007, della Tabella 3 allegata alla stessa L. 296/2006, al fine di consentire ai soggetti aventi diritto di beneficiare delle detrazioni in oggetto.

Si ricorda che, in base al disposto della Finanziaria 2007 e delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, gli interventi ammessi all'incentivo per il triennio 2008/2010 sono (in grassetto le novità):

- interventi integrati che riguardano l'edificio nel suo complesso;

- interventi sull'involucro degli edifici, riguardanti le strutture opache verticali e **orizzontali (coperture e pavimenti)**, le finestre comprensive di infissi;

- installazione di pannelli solari;

- la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, o dotati di **pompe di calore ad alta efficienza**, nonché l'installazione di **impianti geotermici a bassa entalpia**.

Inoltre il decreto in oggetto attua le disposizioni introdotte dalla L. 244/2007, di seguito riportate (cfr. BLT 1/2008):

- proroga delle agevolazioni alle spese sostenute dall'1.1.2008 al 31.12.2010;

- possibilità di ripartire la detrazione in numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10;

- per gli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l'installazione di pannelli solari, non è più richiesto l'Attestato di qualificazione energetica.

Le novità per il triennio 2008/2010

Prevedendo disposizioni differenti per interventi realizzati nel 2007 e a partire dal 2008, il decreto in oggetto stabilisce, introducendo l'art. 11-bis del D. Min. 19.2.2007, che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori, e pertanto:

- ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della L. 296/2006;

- ai lavori iniziati nel 2008 si applicano i valori introdotti dal D. Min. 11.3.2008

Per quanto riguarda gli interventi su coperture e pavimenti realizzati nell'anno 2007, operati secondo i requisiti di trasmittanza termica contenuti nella Tabella 3 della Finanziaria 2007, modificata dalla Finanziaria 2008, è possibile fruire della detrazione a condizione che la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, richiesti secondo l'art. 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2 del D. Min. 19.2.2007, siano **inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta**.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, **comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007**, i soggetti interessati avranno **90 giorni di tempo dalla fine dei lavori per trasmettere in via telematica all'ENEA la documentazione richiesta**. Il sito internet mediante cui presentare le domande per accedere alle agevolazioni per l'anno 2008 sarà disponibile a partire dal 30.4.2008 all'indirizzo www.acs.enea.it.

Come già ribadito l'agevolazione fiscale in oggetto è stata estesa dalla Finanziaria 2008 anche all'installazione di impianti dotati di pompa di calore, definiti genericamente "ad alta prestazione", senza indicazione alcuna sui requisiti prestazionali degli apparati stessi; perciò l'allegato H al decreto riporta in tre distinte tabelle i valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per le pompe di calore a gas e per quelle elettriche, nonché i valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per le pompe di calore elettriche.

Oltre all'Allegato H, per i lavori realizzati a partire dal 2008, il decreto riporta in Allegato G uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio, ai fini dell'attestato di qualificazione per gli interventi sull'involucro edilizio, per l'installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW, applicabile in alternativa al calcolo contenuto nell'allegato I del D. Leg.vo 192/2005. Inoltre l'allegato F contiene la scheda informativa per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari.

L'EFFICIENZA ENERGETICA AUMENTA DEL 15% IL VALORE DI UNA CASA

Secondo un'indagine di Scenari Immobiliari, un immobile residenziale costruito secondo criteri di risparmio energetico e di ecocompatibilità avrà, da qui al 2012, aumenti fino al 15% nelle quotazioni rispetto a un immobile non ecologico, con punte fino al 22% nel Nord Italia.

Nel mercato immobiliare ogni innovazione tecnologica ha portato a un aumento delle quotazioni. Oggi l'innovazione si misura sul risparmio energetico e sulla compatibilità ambientale: in Italia un immobile residenziale realizzato o ristrutturato secondo questi criteri avrà nei prossimi cinque anni un incremento medio di valore fra il 7% e il 15%, dovuto all'aumento della domanda per questo tipo di immobili ecologici. Il picco si avrà nelle grandi città del Nord, con un aumento di valore del 22%. La previsione è contenuta in un'indagine di Scenari Immobiliari, che ha interpellato una cinquantina di società leader nel settore delle costruzioni e dell'immobiliare.

È una questione di tempo

Le innovazioni ecologiche di un immobile non sono ancora percepite come un maggior valore, ma con il tempo saranno sempre più considerate. Ad oggi il risparmio energetico non è tra le caratteristiche più richieste per l'acquisto di un immobile: il valore aggiunto di questa innovazione spesso non è percepito dai potenziali compratori, che anzi lo considerano un costo aggiuntivo, talvolta ingiustificato. Le nuove tecniche costruttive, finalizzate all'efficienza e al risparmio di energia, stanno iniziando tuttavia a influire sulle quotazioni di un immobile: costruttori e immobilariisti hanno ormai fiutato l'affare, è solo una questione di tempo.

La storia insegna

Già in passato l'innovazione tecnologica ha influito sulle quotazioni: all'inizio del Novecento l'arrivo dell'acqua potabile, e poi del gas, dell'ascensore, del riscaldamento e della luce elettrica determinò un aumento del valore della casa. Nei primi anni del terzo millennio l'innovazione ha significato una casa plurifunzionale integrata con la città e collegata con il mondo, dove convivono funzioni di rappresentanza, lavorative e di ricerca. Oggi è la casa ecologica che vede aumentare le proprie quotazioni.

(fonte: La Repubblica)



IMPIANTI FOTOVOLTAICI : IN ITALIA SUPERATI I 100 MW DI POTENZA INSTALLATA



La potenza installata degli impianti fotovoltaici incentivati dal Conto Energia ha raggiunto, a oggi, oltre 100 MW su tutto il territorio nazionale.

Tale potenza si riferisce a 10.000 impianti entrati in esercizio (tra Vecchio e Nuovo Conto energia) da quando è attivo il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta da fotovoltaico gestito dal GSE.

Di questi impianti, 4.836 sono relativi ai piccoli impianti (compresi tra 1 e 3 kW), 4.260 ai medi impianti (compresi tra 3 e 20 kW) e 645 ai grandi (superiori a 20 kW).

Le regioni con una maggiore potenza installata sono Lombardia (12 MW), Puglia (11 MW) e Trentino Alto Adige (10 MW). Solo tre regioni, la Valle D'Aosta, il Molise e la Liguria, non hanno ancora installato la potenza di 1 MW.

Il Gestore dei Servizi Elettrici ha riconosciuto, da quando è attivo il Conto Energia, 20 milioni di euro in incentivi. Sul sito del GSE, all'indirizzo www.gsel.it, è possibile consultare, in tempo reale, i dati relativi a potenza, numerosità e ubicazione geografica degli impianti.

(fonte: www.gsel.it)

RETTIFICHE VARIAZIONI COLTURALI ANNO 2007. COMUNICATO AGENZIA DEL TERRITORIO ED ELENCO COMUNI

Con il comunicato pubblicato in G.U. n. 92 del 18.4.2008, l'Agenzia del territorio rende noto un nuovo elenco di Comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, degli aggiornamenti della banca dati catastale sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione alle variazioni colturali relative all'anno 2007, eseguite ai sensi del comma 33 dell'art. 2 della L. 286/2006, l'Agenzia pubblica dunque l'elenco dei Comuni, in ordine alfabetico e suddivisi per provincia, nel cui territorio sono localizzate le particelle per le quali si è accertata la presenza di incongruenze nell'attribuzione delle qualità catastali e dei relativi redditi e per le quali è stata operata la rettifica dei relativi dati.

Gli elenchi delle particelle interessate, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato in oggetto, presso ciascun Comune interessato, le sedi dei competenti Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet dell'Agenzia stessa, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=1372>.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 546/1992, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U., e quindi entro il 16.8.2008, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

EDIFICI IN 3D DAL TRAMONTO ALL'ALBA

Google ha rilasciato una nuova versione in beta del suo Google Earth. La novità consiste nella visualizzazione degli edifici in 3 dimensioni e illuminati da una luce realistica che cambia a seconda delle ore della giornata.

Le mappe tridimensionali, che siano di Microsoft, di Yahoo, di Pagine Gialle (in Italia) o di altre aziende, sono accurate, molto utilizzate e in continua evoluzione. Ma da oggi è Google a rinnovare il suo navigatore Google Earth rilasciando la versione 4.3, in beta, che aggiunge alle innumerevoli funzioni già presenti, la possibilità di vedere le costruzioni cittadine in tre dimensioni e illuminate dalla luce del sole. La novità apporta realismo ma anche divertimento nello scoprire nuove prospettive cromatiche e nell'immergersi fra i palazzi storici e grattacieli. Non tutto il globo è coperto dal nuovo servizio, che è ancora in via di sviluppo. Le città coperte dall'ultima beta di Google Earth sono in tutto una dozzina, fra cui anche Tokyo, New York Boston e la nostra Roma. Tuttavia si può già andare a curiosare scaricando a questo link la nuova versione della **Terra di Google**. Come è noto a chi già usa il servizio, sul lato sinistro dello schermo si trovano numerose funzionalità che arricchiscono il servizio, fra cui la nuova voce "edifici 3D". Scegliendola, ecco che appaiono sullo schermo nuovi pulsanti che faranno sentire subito a casa tutti gli appassionati dell'intramontabile videogioco Sim City: tasti direzionali che permettono il movimento a 360 gradi e fanno addentrare gli occhi fin nelle più nascoste strade di città caratteristiche come New York. E volendo andare in giro per Roma, si può già ammirare il Colosseo tridimensionale. Per rendere ancora più realistica l'esperienza, la grande G ha pensato di introdurre anche lo scorrere del tempo. Un tasto nella parte alta dello schermo avvia l'opzione che permette di alternare le diverse sfumature di luce caratteristiche dei diversi momenti della giornata. Notte, alba, tramonto e giorno. Inoltre, gli utenti sono invitati a partecipare alla costruzione di questa realtà virtuale inviando i propri modelli tridimensionali di monumenti, ponti e palazzi, caricandole su uno spazio condiviso (3D Warehouse). Un arricchimento notevole per tutti gli amanti del globo di Google. <http://earth.google.com/intl/it/3d.html>



AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO E MUTUI PRIMA CASA - NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E



La Circolare n. 34/E del 4.4.2008 dell'Agenzia delle Entrate, in concomitanza con l'emanazione di chiarimenti in materia di modello 730/2008 e assistenza fiscale, fornisce, sotto forma di risposta a quesiti, utili precisazioni concernenti la detrazione degli interessi sui mutui per la prima casa, le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e la detrazione delle spese per intermediazione immobiliare.

Detrazione interessi mutuo per la costruzione dell'abitazione principale

Per quanto concerne le detrazioni degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, regolamentate dall'art. 15, comma 1-ter, del DPR 917/1986, l'Agenzia chiarisce che se la stipula del mutuo avviene prima dell'inizio dei lavori, questa deve avvenire non oltre i sei mesi anteriori a tale inizio. Inoltre si afferma che il limite di tempo di diciotto mesi a partire dall'inizio dei lavori di costruzione, entro cui stipulare il mutuo, disposto dall'art. 44, comma 4-ter, L. 159/2007, può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della succitata norma (1.12.2007) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa, e quindi da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di sei mesi.

Estinzione anticipata del mutuo per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione principale e successiva stipulazione di un nuovo contratto

La risoluzione n. 390 del 21.12.2007 ha precisato che nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto, per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, è possibile detrarre gli interessi pagati sul secondo mutuo ma in proporzione alla quota di capitale che residua dal primo contratto. In relazione a tale circostanza, l'Agenzia afferma che tale interpretazione, non avendo valore innovativo trova applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa.

Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici

Bonifico intestato a un solo interessato

Qualora nella realizzazione dell'intervento siano coinvolti più soggetti, ad esempio due coniugi, richiamando quanto espresso nella circolare n. 15 del 2005 a proposito della detrazione del 36%, l'Agenzia chiarisce che:

- nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano **anche** il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita **sull'intero importo** dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, **purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima**;
- nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre **la fattura è intestata all'altro coniuge**, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Soggetti conviventi

I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza non sia solo episodico, ma abbia carattere di stabilità e sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

Spese per intermediazione immobiliare

La detrazione per spese di intermediazione immobiliare, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b-*bis*, del TUIR, nel caso di abitazione principale, si ritiene spetti anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà (ad esempio l'usufrutto). Qualora l'acquisto dell'immobile non vada a buon fine, viene meno il beneficio dell'agevolazione fiscale, in quanto essa è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, come precisato dalla circolare n. 28 del 2006, la detrazione dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà, comunque nel limite complessivo di 1.000 euro.



ISTANZA DI INTERPELLO /2008 - CONDIZIONI PER GODERE DELL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - MANCATO STABILIMENTO DELLA RESIDENZA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - ART. 1 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA, NOTA II-BIS), LETT. A), DPR 26 APRILE 1986, N. 131

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2008, n. 140/E

Il mancato stabilimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile.

Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 140/E dello scorso 10 aprile a seguito di una richiesta di interpello presentata da un contribuente che, avendo acquistato un immobile ad uso abitativo di nuova costruzione avvalendosi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, del regime agevolativo prima casa, non aveva potuto trasferire la propria residenza a causa dell'inagibilità dello stesso immobile casusata da abbondanti infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto documentate, fra l'altro, da un verbale della Polizia Municipale.

La risoluzione 140/E dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale (come indicato anche nella Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E), ma, considerata la rilevanza sociale che riveste la casa di abitazione di proprietà, solo quello di stabilire la propria residenza, anche in un altro immobile, purché quest'ultimo sia ubicato nello stesso comune dove si trova quello acquistato con l'agevolazione prima casa.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che *Ricorre il caso della forza maggiore - come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 - quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.*

RIACQUISTO "PRIMA CASA" - TRASFERIMENTI GRATUITI SENZA BENEFICI

Risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008

Il bonus per il riacquisto della prima casa spetta solo se l'atto sconta l'imposta di registro o l'Iva. Pertanto, nel caso in cui la riacquisizione avvenga attraverso una donazione che, in seguito alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è soggetta a quest'ultima imposta e non più al Registro, il diritto al credito d'imposta non matura. Per di più, se il primo immobile "agevolato" è venduto quando ancora non sono trascorsi cinque anni e il riacquisto non avviene a titolo oneroso, i benefici goduti all'epoca decadono.

È il chiarimento contenuto nella [risoluzione n. 125/E](#) del 3 aprile, con la quale l'Agenzia ha ribaltato la soluzione prospettata dall'istante. In sostanza, il contribuente, proprietario di un'abitazione acquistata usufruendo delle "agevolazioni prima casa", in vista di ricevere in donazione un immobile da ristrutturare, intende vendere, prima dello scadere dei cinque anni, la casa comprata con i benefici. Ritiene di non incorrere nella decadenza dagli stessi per il fatto che entro un anno dall'alienazione adibirà il nuovo immobile ad abitazione principale. A sostegno della propria soluzione, ricorda che, nonostante la norma che detta le condizioni per non decadere dalle agevolazioni non specifici a quale titolo debba avvenire il riacquisto, con la circolare 38/2005 l'Agenzia ha puntualizzato che "il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, attribuito dalla legge 448 del 1998, spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un'altra casa di abitazione non di lusso "a qualsiasi titolo" entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è fruito del regime di favore" e, quindi, anche in caso di trasferimento a titolo gratuito.

I tecnici delle Entrate rilevano innanzitutto che condizione fondamentale per ottenere il credito d'imposta è il pagamento del Registro (o dell'Iva) nel momento del secondo acquisto e la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni a cui sono soggetti i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni) esclude questa possibilità. In pratica, se il contribuente dovesse mettere in atto quanto prospettato, perderebbe tutti i benefici goduti per il primo acquisto, con conseguente recupero da parte delle Entrate delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e con l'applicazione della sovrattassa del 30 per cento.

PREZZO-VALORE ANCHE PER I TERRENI AGRICOLI PERTINENTI



Un terreno agricolo sul quale si trova un fabbricato a uso abitativo può essere considerato pertinenziale all'abitazione stessa. Di conseguenza la sua cessione beneficia del regime prezzo-valore introdotto dalla Finanziaria 2006, che consente nelle compravendite tra privati, aventi a oggetto abitazioni e relative pertinenze, di considerare base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore catastale dell'immobile e non il corrispettivo pattuito. Nel quadro normativo che ha introdotto la deroga, infatti, non si rilevano vincoli restrittivi in ordine alla tipologia o al numero delle pertinenze, né esiste un concetto di pertinenza ai fini tributari diverso da quello previsto ai fini civilistici. Nell'atto di compravendita, tuttavia, deve essere evidenziato il vincolo di strumentalità.

Questo il contenuto della **risoluzione n. 149/E dell'11 aprile**, con cui l'Agenzia risponde all'interpello di un notaio in procinto di registrare la compravendita di un compendio immobiliare composto di terreni e fabbricati in un unico corpo. Dei due edifici, uno è accatastato come abitazione e l'altro come fabbricato accessorio, mentre il terreno, pur non essendo destinato a fini agricoli ma a pertinenza del bene principale, risulta registrato come "Zona agricola".

L'istante chiede se, nel determinare il prezzo dell'intero complesso, ci si possa avvalere, per determinare l'imposta di registro, della deroga al principio generale introdotta con la Finanziaria 2006, che considera base imponibile il valore catastale dell'immobile trasferito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito.

L'Agenzia chiarisce che all'immobile ad uso abitativo e a tutte le pertinenze si può applicare il meccanismo del prezzo-valore, purché sussista effettivamente il vincolo pertinenziale. Quest'ultimo, come precisato anche nella circolare 12/2007 deve essere evidenziato nell'atto di cessione.

Il rapporto di accessorietà rispetto al bene principale, necessariamente destinato ad uso abitativo, si desume da due presupposti: uno soggettivo, dato dalla volontà effettiva di creare un vincolo di complementarietà funzionale tra il bene principale e quelli accessori, l'altro oggettivo, identificato nel rapporto funzionale che intercorre tra i beni. Gli immobili pertinenziali, inoltre, devono ex lege essere dotati di una propria rendita catastale.

Le Entrate precisano che non esiste ai fini fiscali una nozione di pertinenza diversa da quella civilistica, per la quale *"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"* (articolo 817 c.c.). Ne deriva che, come auspicato anche dall'interpellante, al trasferimento di terreni si applica lo stesso meccanismo del prezzo-valore riconosciuto agli immobili urbani, poiché le pertinenze sono attratte nella disciplina impositiva del bene principale.

(fonte Agenzia delle Entrate)

IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON LO STATO - A CARICO DEL LOCATORE SE LO STATO È CONDUTTORE

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 159/E del 17 aprile 2008

L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione stipulati tra privati e Amministrazione pubblica ricade interamente sui primi. Infatti, in deroga alla norma che stabilisce la suddivisione in parti uguali tra locatore e conduttore delle spese di Registro, nel caso in cui uno dei contraenti sia lo Stato l'obbligo è a carico dell'altra parte, non soltanto per la quota che la riguarda ma per l'intera imposta. È la risposta dell'Agenzia a un interpello formulato dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Richiamando altresì la Sentenza della Cassazione n.6798 del 18.6.1993, secondo cui la norma che deroga all'art. 8 della L. 392/1978 è una *"...norma palesemente di carattere imperativo, attesa la sua formulazione e la ratio che la sorregge, per cui essa non solo impedisce la possibilità di fissare pattuizioni contrarie in sede di stipulazione di nuovi contratti, ma si sostituisce ad eventuali diverse pattuizioni contenute in contratti precedentemente posti in essere, in base al disposto dell'art. 1339 del codice civile..."*, l'Agenzia precisa comunque che **l'obbligo di registrare il contratto di locazione ricade su entrambe le parti contraenti.** (fonte : Agenzia delle Entrate)

SCHEDA CARBURANTE, UN VADEMECUM PER NON SBAGLIARE

Dall'istituzione fino alla conservazione. Gli orientamenti di prassi e giurisprudenza

Quello legato alla "scheda carburante", il documento che consente a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa Iva, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap, rappresenta un adempimento ormai familiare per imprese e professionisti, vista l'ampia diffusione di autoveicoli utilizzati nell'esercizio delle loro attività. L'esperienza, tuttavia, insegna che non sempre lo stesso è eseguito in modo corretto, con spiacevoli conseguenze in termini di recupero di imposte da parte degli organi competenti.

Scopo dell'intervento è proprio quello di richiamare la normativa di riferimento, per poi esporre quali siano le conseguenze in caso di omessa istituzione della scheda carburante oppure di una sua non corretta compilazione e conservazione, partendo dagli orientamenti espressi dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.



Disciplina della documentazione relativa agli acquisti di carburante

Punto di partenza è l'articolo 2 della legge 31/1977, con il quale è stato previsto che con decreti ministeriali fossero stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburante da parte di soggetti passivi Iva. Tale disposizione ha indicato i seguenti criteri direttivi a cui doveva attenersi la normativa secondaria di attuazione:

- la documentazione nella forma di scheda, registro, bollettario o altro, è sostitutiva della fattura
- deve contenere tutti gli elementi atti a identificare l'operazione
- per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa si applicano le sanzioni previste dal Dpr 633/1972 (vigente *ratione temporis*) per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.

Con l'approvazione del decreto del ministro delle Finanze del 7/6/1977, è stata introdotta nel nostro panorama giuridico la scheda carburante e sono state fissate le modalità di compilazione, registrazione e conservazione della stessa.

Successivamente, l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 662/1996, ha nuovamente delegato il Governo a emettere uno specifico regolamento, al fine di semplificare le annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti.

Attuativo di tale delega è il Dpr 444/1997, che ha introdotto norme di semplificazione alle annotazioni da apporre sulla scheda carburante.

La normativa appena richiamata è conseguenza dell'abolizione dell'obbligo di emissione della fattura per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti.

La scheda carburante, infatti, è un documento sostitutivo della fattura ed equipollente della stessa, come di recente precisato nelle istruzioni del quadro AD dell'istanza di rimborso, ai sensi del DI 258/2006.

Pertanto, coloro che nell'esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, gpl) presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno l'onere di utilizzare un apposito documento, appunto la scheda carburante, conforme al modello allegato al Dpr 444/1997, per poter esercitare il diritto alla detrazione - qualora ammesso - dell'Iva relativa al carburante acquistato o per documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'Irap.

Regole, queste, assolutamente pacifiche e ricordate più volte sia nei documenti di prassi amministrativa (circolari 39/1977, 205/1998, 175/1999, risoluzioni 666193/1990, 362872/1977), anche con riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata (circolare 59/2001, punto 3.1), sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21769/2005) e di merito (Ctr Sicilia 71/2002).

In verità, secondo altra parte della giurisprudenza, la mancata istituzione della scheda carburante è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento dell'inerenza di un costo in materia di imposte sui redditi, in quanto il documento afferisce a un profilo meramente formale-contabile di rilevazione dell'operazione ai fini Iva (Ctr Toscana, 27/2004).

In proposito, comunque, è bene ricordare che spetta all'imprenditore dimostrare l'inerenza del costo all'attività esercitata (Cassazione, 11514/2001 e 10802/2002).

Istituzione della scheda carburante

Ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 444/1997, la scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale.

Come indicato dalla circolare 205/1998, il veicolo deve risultare intestato al soggetto passivo d'imposta (ente, società, titolare della ditta individuale o professionista) oppure deve essere posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili, regolarmente documentato. Inoltre, l'adempimento dell'istituzione della scheda deve ritenersi correttamente assolto solo se il documento contenga tutti gli elementi e le indicazioni previste nel modello allegato al decreto presidenziale. Infine, la scelta tra scheda mensile o trimestrale è assolutamente libera e svincolata dalla cadenza temporale di liquidazione dell'Iva.

Sempre ai sensi del citato articolo 2, la scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi:

- gli estremi di individuazione del veicolo
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante
- l'ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti domiciliati all'estero.

Per i soggetti residenti all'estero e che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, la scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi:

- gli estremi di individuazione del veicolo
- i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Per estremi di individuazione del veicolo devono intendersi, sempre secondo quanto chiarito dalla circolare 205/1998, la casa costruttrice, il modello, la targa, il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Per i veicoli non ancora immatricolati, oppure per quelli che per loro natura sono privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale, l'individuazione può essere ottenuta attraverso il numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (circolare 39/1977, risoluzione 363799/1977).

Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente oltre che dell'impresa.

La necessità dell'indicazione del numero di targa sulla scheda carburante, ai fini della deduzione del costo nella determinazione delle imposte sul reddito, è stata sostenuta anche dalla Cassazione con la sentenza 21769/2005, secondo cui, anche se il numero di targa non è espressamente indicato dalla normativa, non c'è dubbio che esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo. In mancanza, verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa.

Anche la giurisprudenza di merito ha confermato più volte che l'individuazione del veicolo e del soggetto d'imposta sono elementi essenziali del contenuto della scheda carburante, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva e della deduzione del costo.

Così è stato affermato che le scheda carburante deve essere completata con il numero di targa, tipo e marca di automezzo (Ct Sicilia, 71/2002), e che per le inesattezze od omissioni rilevate sulla stessa devono essere applicate le sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di fatturazione (Ct Sicilia, 1/2002).

La mancata annotazione richiesta dalla normativa sulle schede carburanti - nel caso di specie i dati obbligatori di identificazione - non consentono di provare che il carburante sia stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all'esercizio dell'attività economica dal soggetto d'imposta (Ctp Vibo Valentia, 11/2002).

Ancora, si è ritenuto che il possesso di automezzi aziendali non è da solo sufficiente a provare spese per carburanti inerenti all'attività di impresa, essendo necessario a tal fine l'indicazione sulla scheda carburante anche del numero di targa (Ct Lazio, 23/1/2003).

Infine, la mancata indicazione del numero di targa del veicolo e del numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante pregiudica il diritto alla detrazione dell'Iva, perché l'omissione di questi elementi non consente di provare che il carburante è stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all'esercizio dell'attività economica (Ct, sentenza 1377/1996).

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, facendo seguito a una sentenza penale favorevole al contribuente, la mancata indicazione della targa dell'autovettura sulla scheda carburante non è determinante per escludere l'inerenza e la deducibilità del costo (Ct Lombardia, 68/2002).

Compilazione della scheda carburante

L'articolo 3 del Dpr 444/1997 prevede che, all'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante:

- la data del rifornimento
- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva
- la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, l'ubicazione dell'impianto stesso (queste ultime anche a mezzo di apposito timbro).

L'addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda. Tutti gli elementi appena indicati devono obbligatoriamente risultare dalla scheda carburante ai fini della regolarità della stessa (risoluzione 161/2007). Non sussiste, invece, l'obbligo da parte del gestore dell'impianto di distribuzione di indicare il proprio numero di codice fiscale (risoluzione 13484/1978).

In particolare, l'apposizione della firma dell'addetto, come chiarito anche dalla circolare 205/1998, assume estrema importanza, in quanto in tal modo si convalida la regolarità dell'operazione di acquisto. Per questo motivo, l'addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da rifornire.

L'interpretazione dell'Amministrazione è confermata anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. In particolare, si è ritenuto (Cassazione, 21941/2007) che l'apposizione della firma, avendo una funzione definita dallo stesso legislatore di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale al fine di poter esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell'Iva di cui alla scheda carburante. Ciò in considerazione del fatto che le annotazioni sulla scheda sono sostitutive della fattura. Similmente, è stato sostenuto che con la firma di convalida si attesta l'effettività di quanto annotato sulla scheda. In assenza della firma vanno applicate le sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di fatturazione (Ct Sicilia, 1/2002).

Registrazione e conservazione della scheda carburante

Gli articoli 4 e 5 del Dpr 444/1997, infine, riguardano la registrazione e conservazione della scheda carburante. Sono previste le seguenti regole:

- ciascuna scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cioè entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto
- prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo esistente sul veicolo
- per la tenuta e conservazione delle schede si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del Dpr 633/1972.

I contribuenti che si trovano nella condizione di poter esercitare la detrazione dell'Iva devono necessariamente provvedere alla registrazione nel registro degli acquisti della scheda carburante (circolare 59/2001, punto 3.1), numerata seguendo la progressione numerica del registro.

Più precisamente, dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della Iva relativa detraibile (circolare 205/1998, risoluzione 161/2007). Quanto all'annotazione dei chilometri, questa è ispirata a motivi di cautela fiscale ed è diretta a facilitare l'accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, al fine di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (circolare 205/1998). Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, l'annotazione dei chilometri deve riguardare solo quelli afferenti l'attività d'impresa (circolare 39/1977). (fonte : Agenzia delle Entrate)

FONDI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE



Publicato sulla GU n. 72 del 26.3.2008 il D.P.C.M. del 23.1.2008, recante le modalità attuative delle misure previste dal comma 1228 della L. 296/2006 (cfr. BLT n. 1/2007), concernenti il finanziamento di programmi finalizzati al miglioramento ed alla diversificazione dell'offerta delle PMI del settore turistico e ricettivo.

Si ricorda che il citato comma 1228 ha autorizzato la spesa di 48 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009, per favorire lo sviluppo ed aumentare l'influenza nel sistema produttivo nazionale del settore del turismo. D. Min. del 16.2.2007 ha successivamente individuato gli interventi e stabilito la ripartizione delle risorse ad essi finalizzate, assegnando il 70% delle stesse al finanziamento dei programmi di investimento delle piccole e medie imprese del settore.

Il D.P.C.M. in oggetto definisce dunque le modalità per la concreta attuazione di tali tipologie di programmi di investimento. **I soggetti beneficiari sono le PMI operanti da almeno due anni nel settore turistico e ricettivo**, e non sottoposte ad alcuna forma di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) **che promuovano sul territorio nazionale programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili comprese tra 3 e 10 milioni di euro**, finalizzati in particolare:

- all'ampliamento ed accrescimento della capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture o all'incremento delle unità produttive (anche attraverso processi di incorporazione, acquisto, ecc.);
- all'ammodernamento e miglioramento delle strutture esistenti e dei servizi offerti sotto l'aspetto qualitativo, al miglioramento dell'impatto ambientale delle strutture, all'aggiornamento tecnologico e informatico;
- all'acquisto ed eventuale riqualificazione degli immobili da parte dei soggetti che ne hanno la gestione in forza di contratti in essere al momento della presentazione della domanda.

Tra le **spese ammissibili** ai benefici segnaliamo anche quelle **relative a progettazione, direzione lavori e studi di fattibilità, opere murarie ed assimilate, introduzione di tecnologie finalizzate al risparmio energetico**.

Le agevolazioni saranno erogate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto in esame, sotto forma di concessione di garanzia sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a copertura del piano di investimenti e di contributi in conto interessi sui medesimi finanziamenti. La concessione delle garanzie avverrà attraverso la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, presso un soggetto gestore che dovrà essere individuato con legge.

Si segnala inoltre che sulla base delle disponibilità annue delle risorse, saranno emanati appositi bandi, con decreti del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, recanti i dati necessari per la presentazione delle istanze, nonché i parametri di ammissibilità, di valutazione e di formazione delle graduatorie.

DA ITACA LE "LINEE GUIDA PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE O SERVIZI"

Il gruppo di lavoro interregionale "sicurezza appalti" di ITACA (Associazione nazionale per l'Innovazione, la Trasparenza degli Appalti e per la Compatibilità Ambientale), ha elaborato le **"Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi"**. Tale documento tratta la questione della sicurezza nei contratti pubblici di servizi e forniture sollevata dall'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (legge delega in materia di sicurezza sul lavoro) che ha modificato l'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). In conseguenza di tali modifiche, infatti, nei bandi di gara relativi ad appalti di servizi e forniture devono essere specificatamente indicati i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta. L'obiettivo dichiarato di tale documento è quello di fornire un riferimento a tutte le stazioni appaltanti che consenta ai soggetti coinvolti (tecnici delle amministrazioni, datori di lavoro, etc.) di dare una risposta corretta ed omogenea agli adempimenti fissati dalla legge.

La guida costituisce, soprattutto, un valido supporto per le stazioni appaltanti che esternalizzano alcune attività e che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nonché a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

[Clicca qui per scaricare "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi"](#)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE - REGOLAMENTO ATTUATIVO NORME «DECRETO BERSANI»

È stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16.4.2008 il D. Min. economia e Finanze n. 74 del 25.2.2008, concernente le modalità attuative delle disposizioni, di cui ai commi da 28 a 34 dell'art. 35 della L. 248/2006, di conversione del cosiddetto «*decreto Bersani*», in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali, dovuti da parte del subappaltatore in riferimento ai lavoratori utilizzati nell'appalto stesso.

Le norme del decreto Bersani

Si ricorda che le citate disposizioni del decreto Bersani hanno previsto che qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'esecuzione dell'appalto ma conceda l'esecuzione ad una terza impresa (soggetto subappaltatore), l'appaltatore stesso risponda in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice. Detta responsabilità solidale è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore, e **si applica sia agli appalti di natura privata che agli appalti pubblici, anche se disciplinati dalle leggi speciali**. La responsabilità solidale viene meno allorché l'appaltatore è in possesso della documentazione comprovante il pagamento da parte del subappaltatore delle ritenute e dei contributi, documentazione la cui mancata esibizione può determinare la sospensione da parte dell'appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.

La disciplina in commento prevede un ruolo anche per il committente, a carico del quale è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 fino ad un massimo di euro 200.000, nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza che accerti la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei soggetti obbligati. **Dette disposizioni non riguardano peraltro i committenti non esercenti attività commerciale, quali ad esempio le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, e le società semplici**. Tale esclusione non pregiudica comunque l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi con riguardo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nell'appalto il cui committente risulti escluso.

Ai sensi del comma 34 dell'art. 35 della citata L. 248/2006, la concreta applicazione della disciplina della responsabilità solidale sopra descritta è stata subordinata all'adozione di un apposito provvedimento che individui la documentazione necessaria da esibire per certificare il corretto assolvimento degli obblighi di legge; a tal proposito è stato emanato il decreto ministeriale 25.2.2008 in commento.

Le previsioni del nuovo decreto

Occorre premettere che le disposizioni in esame troveranno attuazione per tutti i contratti di appalto e

subappalto di opere, forniture e servizi (rientranti nell'ambito di applicazione sopra delineato), **relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale** (ancora non avvenuta).

Venendo invece all'attuazione pratica delle norme, prima di tutto il subappaltatore è tenuto a comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera (o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati) all'appaltatore, il quale a sua volta comunica al committente detti dati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

Attestazione del versamento delle ritenute fiscali

L'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori oggetto della comunicazione di cui sopra, mediante la consegna all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da redigersi secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 del decreto, nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le caratteristiche di tale apposito modello F24). **Il rilascio di detta attestazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, e la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative** già illustrate. La dichiarazione può essere sostituita da un'asseverazione da parte del CAF o del consulente fiscale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2.

Attestazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

Inoltre l'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi rilasciando all'appaltatore un prospetto analitico, redatto in forma libera, dal quale risultino:

- i nomi dei lavoratori all'uopo impiegati;
- le relative retribuzioni;
- i relativi importi contributivi versati.

L'impresa subappaltatrice dovrà inoltre produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS dopo la fine dei lavori, o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento, insieme ad una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione. Anche in questo caso la produzione della suddetta documentazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, a la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative. Segnaliamo infine che anche detta documentazione può essere sostituita da un'asseverazione rilasciata dal CAF o dal consulente fiscale, in base al modello di cui all'allegato 3 del decreto.

NUOVE MODIFICHE CODICE PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Sulla G.U. n. 84 del 9.4.2008 sono stati pubblicati i DD. Leg.vi 62 e 63 del 26.3.2008, recanti modifiche al D. Leg.vo 42/2004, concernenti rispettivamente i beni culturali ed il paesaggio, che entreranno in vigore il 24.4.2008.

Si ricorda che il contenuto dei due decreti è stato oggetto di una precedente anticipazione, pubblicata in occasione dell'approvazione dei testi in Consiglio dei Ministri, ed alla quale si rimanda per una prima presentazione delle principali modifiche apportate, di seguito elencate.

Il decreto 62 prevede principalmente:

- la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell'ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell'impianto normativo del DPR 283/2000;
- un più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;
- la conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione.

Mentre il decreto 63 introduce:

- una nuova definizione di paesaggio;
- la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni culturali all'elaborazione congiunta con le Regioni di quelle parti del piano paesaggistico che riguardano beni paesaggistici;
- l'obbligo per le Soprintendenze di emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli;
- la semplificazione del procedimento amministrativo;
- l'obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti;
- l'istituzione di un'apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri.



ICI, COME SI APPLICA LA NUOVA DETRAZIONE PER LA PRIMA CASA

L'ulteriore detrazione Ici dell'1,33 per mille, prevista dalla Finanziaria 2008, va calcolata sull'unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale.

L'unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell'ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L'ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d'imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze.

Le regole

Per determinare la somma su cui va calcolato l'1,33 per mille occorre fare riferimento solo al valore catastale di abitazione e pertinenze. Il Dipartimento ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alla «base imponibile di cui all'articolo 5» del Dlgs 504/92, non è possibile estendere l'ulteriore detrazione ad altri immobili. Il contribuente non può utilizzare neppure l'eventuale eccedenza per il pagamento dell'imposta su altri immobili, né può chiedere il rimborso. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni sia superiore all'imposta dovuta, il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento. Se invece l'importo delle detrazioni supera quello dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. Nel caso di trasferimento della residenza durante l'anno, vanno presi a base i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell'ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro per ogni mese di possesso. Il ministero ha precisato che le modalità di calcolo non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell'anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.

Le pertinenze

Per il Dipartimento, delle pertinenze va tenuto conto per calcolare sia la vecchia detrazione sia l'ulteriore agevolazione della Finanziaria. Il Comune, con regolamento, può prevedere che l'agevolazione sia limitata a una sola pertinenza. In questo modo, però, si demanda al Comune il potere di ampliare o restringere la base imponibile su cui calcolare l'1,33 per mille.

Tra i dubbi manifestati dai contribuenti ai quali il ministero ha dato le risposte, è stato chiesto se fosse possibile cumulare agevolazioni statali e comunali. I Comuni, infatti, nel regolamento Ici possono

prevedere riduzioni d'imposta fino al 50% che si aggiungono alla detrazione classica di 103,29 euro. In questi casi – si legge nella risoluzione – l'ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l'ente locale riconosce di fatto al contribuente.

Inoltre, deve essere applicata «solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione 103,29 euro e la riduzione al 50% dell'imposta prevista dal regolamento comunale».

Gli ex coniugi

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 6 della legge 244/2007) ha esteso i benefici Ici anche al coniuge non assegnatario dell'immobile, in caso di separazione o divorzio, penalizzando però il coniuge assegnatario, che è colui che, di fatto, utilizza l'immobile come abitazione principale. Il nuovo articolo 6 del Dlgs 504/92, come modificato dalla Finanziaria 2008, stabilisce che il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale o divorzio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta applicando l'aliquota agevolata e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta, purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Questa disposizione deroga al principio generale che condiziona l'agevolazione alla destinazione dell'immobile ad abitazione e non alla quota di possesso. Secondo il Dipartimento, il legislatore ha inteso giungere a un'imposizione più equa nei confronti del soggetto che non utilizza l'immobile solo per effetto di un provvedimento giudiziale. Anche se l'estensione del beneficio penalizza l'altro coniuge che, se contitolare, fino al 2007 usufruiva per intero del trattamento agevolato. La risoluzione sottolinea che poiché il coniuge non assegnatario si trova nell'impossibilità di adibire l'immobile ad abitazione, «il criterio di ripartizione delle detrazioni basato sulla quota di destinazione è stato sostituito dal diverso criterio legato alla quota di possesso». Tuttavia, qualora non vengano rispettate le condizioni poste dalla legge, e cioè il coniuge non assegnatario possieda un immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune, l'altro coniuge potrà calcolare le detrazioni per intero.

RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI

CHIARIMENTI APPLICAZIONE D. MIN. 9.3.2007

Con la lettera-circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28.3.2008 il dipartimento dei VV.F. fornisce, a seguito di richieste ricevute, chiarimenti e precisazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Min. Interno del 9.3.2007, concernente *“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*, che unitamente al D. Min. Interno del 16.2.2007, costituisce la normativa di riferimento per quanto concerne la resistenza al fuoco delle costruzioni. In particolare la lettera-circolare conferma che il campo di applicazione del D. Min. 9.3.2007 si limita alle attività soggette ai controlli del CNVVF per le quali non esiste specifica regola tecnica di prevenzione incendi, *“esclusivamente per quanto attiene la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni”*. Inoltre, qualora *“nell'ambito di una regola tecnica verticale venga richiamato il carico d'incendio ovvero la classe del compartimento rimandando ai criteri di calcolo previsti nella ex circolare n.91/61, tale riferimento è da ritenersi superato dall'entrata in vigore del D. Min. 9.3.2007”*, ossia a partire dal 25.9.2007. Nel testo sono fornite precisazioni riguardo a fattori e coefficienti utili per il calcolo del valore del carico d'incendio e su alcune definizioni contenute nell'allegato al decreto, anche nell'ottica di una maggiore e necessaria coerenza con la normativa europea del settore. Sono fornite altresì specifiche riguardanti i livelli di prestazione prescritti. La lettera-circolare precisa che *“in linea di principio, qualora non sia possibile l'integrale osservanza di qualche disposizione tecnica del D. Min. 9.3.2007, è consentito ricorrere all'istituto della deroga ai sensi dell'art. 6 del DPR 37/1998”*. Inoltre il testo anticipa la prossima emanazione delle linee guida per la valutazione dei progetti redatti con l'approccio ingegneristico, che conterranno anche ulteriori chiarimenti sul decreto in oggetto.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MARZO 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di marzo 2008.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di marzo 2008 sul valore di **133,2**.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 marzo 2008 ed il 14 aprile 2008, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2007 del **1,171662%**.

LA SENTENZA DICHIARATIVA DI USUCAPIONE È INIDONEA A COSTITUIRE PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PRIMA CASA

Corte di Cassazione- Sentenza 29 febbraio 2008, n. 5447

La sentenza dichiarativa di usucapione è inidonea a costituire presupposto per l'applicazione dei benefici prima casa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 29 febbraio 2008, n. 5447. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento, a seguito del possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non violento e continuato per vent'anni del bene: perfezionatosi il requisito ora descritto, l'acquisto del diritto avviene ope legis. La sentenza con la quale il giudice dichiara verificatosi l'acquisto è, quindi, una mera sentenza di accertamento e, come tale, essa andrebbe tassata con l'aliquota dell'1% (articolo 8, lettera c), tariffa, parte I, del Dpr 131/86). Tuttavia, la nota II-bis all'articolo 8 (introdotta dal decreto legge 69/89) stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o diritti reali di godimento sui beni sono soggetti a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa. Se, da un lato, l'introduzione della nota II-bis ha avuto il pregio di contrastare fenomeni elusivi, dall'altro lato ha dato vita a un'annosa questione: se, in sede di applicazione dell'imposta di registro, sulle sentenze dichiarative di usucapione siano applicabili le agevolazioni "prima casa". Su tale problematica si è pronunciata ora la Cassazione, secondo la quale la nota II-bis all'articolo 8 parifica sì la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento, ma non in maniera indiscriminata. Secondo i giudici, agli atti accertativi dell'usucapione non sarebbero applicabili le norme, anche a carattere generale, agevolatrici «degli atti di trasferimento a titolo oneroso». Né può essere invocata l'applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario. La tesi, però, suscita qualche perplessità. Essa, infatti, urta contro il tenore letterale della nota II-bis al citato articolo 8 che, come si è detto, equipara ai fini fiscali la sentenza dichiarativa di usucapione ai trasferimenti negoziali, stabilendo espressamente che la prima deve essere tassata «secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa». Senza eccezioni.



PREVALENZA DEL TU EDILIZIA SULLA NORMATIVA REGIONALE

Sentenza del Consiglio di Stato Data: 07/04/2008 - Num: 2

1. Le norme di principio contenute nel t.u. dell'edilizia abrogano le norme delle regioni a statuto ordinario con esse configgenti.

2. La disciplina in materia di misure di salvaguardia dettata dall'art. 12, c. 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 prevale su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme, quali l'art. 5 della l.r. Lazio n. 24 del 1977 e l'art. 36 della l.r. Lazio n. 38 del 1999, che prevedono un unico termine quinquennale per l'efficacia delle misure di salvaguardia. Ciò ai sensi dell'art. 1, c. 1, del medesimo d.p.r. n. 380/2001, secondo cui "il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia", nonché dei commi 1 e 3 dell'art. 2, secondo cui, rispettivamente, "le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" e "le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi".

3. L'art. 12, comma 3, del testo unico per l'edilizia ha inteso, nel riprendere i contenuti sostanziali dell'articolo unico della legge n. 1902 del 1952, dettare, pur con norma apparentemente di dettaglio, una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio che, in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa e, in generale, con gli ordinari canoni di buona amministrazione e nell'ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell'azione amministrativa renderebbe possibile e (con contenuti in certo modo sanzionatori delle spesso defatiganti lungaggini amministrative) a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche dell'esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie

È ONERE DELL'APPALTATORE ESEGUIRE LE VERIFICHE TECNICHE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL SUOLO SU CUI L'OPERA DEVE SORGERE

Cassazione Civile, sez. I, Sentenza 18 febbraio 2008, n. 3932

L'appaltatore, assumendo un'obbligazione che ha per oggetto il risultato della sua attività, è tenuto ad assicurare al committente l'opera o il servizio promessi, dovendo a ciò provvedere con organizzazione adeguata da un punto di vista sia economico che tecnico.

La S.C. pertanto ha affermato che, tanto nell'appalto pubblico quanto in quello privato, l'appaltatore, nel rispetto dei propri obblighi di diligenza e senza necessità di una specifica pattuizione in tal senso, deve esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso.

Né tale responsabilità può venire meno solo per il fatto che un controllo del genere richiederebbe cognizioni particolari, esigibili da persona particolarmente qualificata (un ingegnere o un geologo) in quanto l'imprenditore - costruttore opera in un settore di attività che di per sé richiede quella specifica competenza, tanto che la progettazione e la direzione dei lavori delle costruzioni in cemento armato di norma è riservata per legge agli ingegneri e agli architetti (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537). Rientra pertanto «nell'alea normale del contratto di appalto assicurare il risultato pur ove questo richieda cognizioni tecniche tipiche dell'attività necessaria per la realizzazione dell'opus, onde si configura come onere dell'appaltatore predisporre un'organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione, assunta con il committente, di eseguire l'opera immune da vizi e difformità».

PAGAMENTO CONDONO ED ESTINZIONE REATI EDILIZI

Corte Costituzionale, Sentenza n. 70 del 28/03/2008

Art. 32, c. 36, d.l. 269/2003 - Illegittimità costituzionale - Decorso di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione - Attestazione di congruità. L'art. 32, comma 36, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche allorché, anteriormente al decorso di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta. Pres. Bile, Red. De Siervo - Giudizio promosso con ord. del Tribunale di Frosinone.

TARIFE NOTARILI, DIVIETO DI DEROGA

(Corte di Cassazione, Sentenza 9878/2008)

I notai non sono come gli altri professionisti: svolgono una funzione pubblica e «non è ipotizzabile» che si facciano concorrenza tra loro. Lo afferma la Cassazione che, almeno per questa categoria, mette in discussione la prima lenzuolata pro liberalizzazione del ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani. L'occasione è la sentenza 9878, depositata il 15 aprile: la Suprema Corte dà ragione al Consiglio notarile di Verona nel processo contro un notaio incolpata di aver fatto concorrenza «illecita» ai colleghi nel luglio del 2004. Come? «Con la riduzione degli onorari in via ripetuta, continuativa e non occasionale, così violando l'articolo 147 della legge notarile». Secondo i giudici, il decreto legge Bersani n. 223 che liberalizza le tariffe professionali non salva il notaio perché entra in vigore il 4 luglio 2006, e non ha efficacia retroattiva. Né si può applicare il favor rei, un principio penalistico da non estendere alla sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine al notaio di Verona.

Oltre a questi due principi di diritto, però, la Cassazione fa affermazioni importanti sulla natura della professione. «È sicuramente da escludere - si legge - che in relazione all'attività notarile che si contretizza nello svolgimento di una pubblica funzione (...) sia ipotizzabile la possibilità di una libera prestazione di servizi, in regime di concorrenza, da parte di altri professionisti dello stesso Paese o di altri Paesi della comunità».



DEBITI CONDOMINIO E RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINO

Cass. Civile, Sez. unica, Sent. 8 aprile 2008, n. 9148

Secondo la sentenza 9148 della Corte di cassazione, la responsabilità del singolo condomino per obbligazioni e debiti del condominio è solo pro quota. Con la sentenza n.9148 la Cassazione ha affermato che la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi non ha natura solidale. In tali circostanza va invece adottato il criterio della parziarietà, che consente ai condomini debitori di non anticipare somme di denaro in seguito alla scelta, eventualmente operata dal creditore, di ripetere il dovuto rivolgendosi direttamente a uno di loro.

La ripartizione del debito avviene pertanto al momento dell'adempimento non al momento della rivalsa. Come sottolineato dalla SC, il differente criterio della solidarietà avvantaggerebbe invece il creditore, già in grado di tutelarsi in vari modi conoscendo, avendo contrattato con l'amministratore del condominio, la situazione della parte debitrice.

Respingendo il ricorso di un'impresa per il pagamento di quanto dovuto dal condominio per opere eseguite nell'edificio condominiale, la Corte ha pertanto affermato che ciascun condomino risponde dell'impegno preso collettivamente, nell'interesse del "condominio" solo in proporzione alla propria quota.

VALIDA LA CONVOCAZIONE INFORMALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8449/2008

Con Sentenza n. 8449/2008 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile, è comunque valida se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, l'avviso di convocazione era stato consegnato, secondo appunto una prassi condominiale alla sorella del condomino che era stata espressamente delegata dal fratello a ricevere tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee. Nel corso del processo i testimoni avevano confermato questa prassi per così dire "consolidata" e quindi il Condominio, per dimostrare la validità della convocazione, doveva solo provare che l'avviso, secondo quella prassi, era giunto nella sfera di conoscibilità del condomino a nulla rilevando se poi vi fosse stata una effettiva consegna. Nella parte motiva la Corte spiega inoltre che: "in materia di condominio degli edifici, per l'avviso di convocazione dell'assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 e.e. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988). Nella stessa sentenza la Corte chiarisce che "qualora sia accertata, in sede di merito, l'esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati, nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l'avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell'edificio condominiale, viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima" e ciò spiega la Corte in base al principio precedentemente enunciato, "con la conseguenza che l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l'atto -recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario - idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di aggettiva conoscibilità con l'uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto". Su queste basi è stato dunque ritenuto regolare l'avviso di convocazione.

NON RIENTRANO NEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE LE TRASFORMAZIONI DEL TETTO CHE LO SOTTRAGGONO ALLA SUA DESTINAZIONE COMUNE.

Si ha esercizio del diritto di sopraelevazione, secondo la nozione di cui all'art. 1127 c.c., in quei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale costruisca nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie.

Non rientrano nell'esercizio di tale diritto le trasformazioni del tetto che sottraggono il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini per attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino, proprietario dell'ultimo piano (Cfr. Cass. n. 1737/2005; Cass. n. 4466/1997).

Tali interventi sfuggono alla ratio giustificatrice della norma dell'art. 1127 c.c. Se infatti nell'esercizio del diritto di sopraelevazione viene sfruttato lo spazio sovrastante l'edificio, ben diversa è la situazione in cui viene trasformato il tetto dell'edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua destinazione comune.

CANE CHE ABBAIA DI NOTTE? METTETEGLI LA SORDINA

Corte di Cassazione, Sentenza 7856/2008)

La Corte di Cassazione con sentenza n. 7856/2008 ha riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. La Corte ha così intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne". La Corte ha rilevato peraltro che risulta impossibile "coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare", ma la prevenzione resta comunque un dovere. Singolare il fatto che la Corte pur riconoscendo che i proprietari del cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non li ha condannati al risarcimento dei danni.

CONVIVENZA SENZA MATRIMONIO? NON È CONTRARIO ALL'ETICA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15543/2008

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 15543/2008) ha stabilito che la convivenza senza matrimonio non integra gli estremi del fatto ingiusto. Gli Ermellini hanno infatti precisato che il comportamento dei giovani "è ormai comunemente accettato a tutti i livelli sociali e non può ritenersi contrario a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume". Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso proposto dai genitori di una ragazza "rei" di aver commesso il reato di danneggiamento, di tentata violenza di domicilio e di tentata violenza privata per costringere la figlia ad uscire dall'abitazione in cui era a convivere con il fidanzato.



CASSAZIONE: INCIVILE PARLARE AL CELLULARE MENTRE SI GUIDA. METTE A RISCHIO LA VITA DEGLI ALTRI

Corte di Cassazione sentenza n.14311/2008

Anche la Corte di Cassazione prende posizione su un'abitudine degli automobilisti italiani: quella di parlare al cellulare mentre si guida. Una condotta incivile, spiega la Corte (sentenza 14311/2008) che risulta oltretutto molto pericolosa per la vita degli altri. Gli 'ermellini' si sono dunque pronunciati contro questa consuetudine occupandosi del caso di un automobilista che, fermato da un maresciallo dei

Carabinieri perché stava parlando al telefonino, si era rivolto all'agente dicendogli: "con tutto quello che accade andate a guardare queste c...". Immediata la denuncia del maresciallo e la conseguente condanna per ingiuria. Ma la Corte ha fatto di più. Non solo ha confermato la condanna dell'automobilista, ma ha anche bollato come "incivile" il suo comportamento ed ha colto l'occasione per bacchettare quanti, oltre a parlare al telefonino, si comportano con arroganza se fermati dalle forze dell'ordine. E' davvero singolare, scrive la Corte, "che una persona sorpresa mentre sta violando la legge con una condotta molto pericolosa per la vita degli altri, invece di chiedere scusa per il suo comportamento incivile, reagisca in modo non solo inurbano ma anche offensivo per chi sta facendo il proprio dovere per assicurare il rispetto della legge". Anche l'espressione triviale usata nei confronti del maresciallo "denota non solo disprezzo ma anche l'infondatezza dell'accusa che i carabinieri si dedichino ad attività inutili e vessatorie".

REATO LA FALSA IDENTITÀ SULLA RETE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 46674/2007

È reato creare una falsa identità su internet spacciandosi per un'altra persona. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna per il reato di sostituzione di persona emessa dalla Corte di Appello di Firenze nei confronti di un ragazzo che, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare danno ad una sua amica, aveva creato un account di posta elettronica apparentemente intestato a lei e successivamente, utilizzandolo, aveva allacciato rapporti con utenti della rete internet a nome della ragazza, inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti. Il giovane si era difeso sostenendo che chiunque aveva la possibilità di attivare un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. La Suprema Corte, pur ammettendo che questo "è pacificamente vero", hanno rigettato il ricorso del ragazzo affermando che il reato sussiste perché oggetto della tutela penale è "l'interesse riguardante la pubblica fede", in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, e poiché si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, "il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome"; nel caso in esame, infatti, il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa. Tanto più che i messaggi contenuti nelle e - mail erano spediti non solo da un soggetto diverso da quello che appariva offrirli, ma per di più anche di sesso diverso



CONCORSO DI IDEE VERONA: RIUTILIZZO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE IN LOCALITÀ SONA

Obiettivo del concorso è quello di raccogliere idee per il riutilizzo di un capannone industriale di circa mq. 3.200,00, mai ultimato, e della relativa area di pertinenza, di superficie pari a circa mq. 44.000,00.

L'intenzione della società promotrice, proprietaria della struttura e dell'area, è quella di attivare una "location" nella quale possano svilupparsi attività, anche abbinate:

- relative alla produzione di energia alternativa (pannelli fotovoltaici, eolico escluso);
- industriali e/o artigianali a basso impatto ambientale;
- florovivaistiche all'aperto o in serra, con possibilità di fruizione a scopi anche culturali ed educativi;
- di allevamento di cavalli.

La partecipazione al concorso è aperta esclusivamente agli Architetti, ai Pianificatori, ai Paesaggisti e ai Conservatori, agli Ingegneri **ed ai Geometri regolarmente iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali italiani.**

La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso il gruppo dovrà nominare un proprio componente quale capogruppo.

Il termine ultimo per la ricezione della documentazione è fissato per il 31 marzo 2009

Elaborati di progetto

Il progetto di idee consistente solo ed esclusivamente in:

- a) 3 tavole formato A1 (84,1 cm. x 59,4 cm.), in bianco/nero o a colori, l'una relativa alla sistemazione dell'area oggetto del concorso in scala 1:1000, le altre due riportanti piante, prospetti e sezioni in scala libera ma adeguata, con eventuali schizzi e rappresentazioni tridimensionali;
- b) una relazione sintetica esplicativa del progetto, redatta su fogli formato A4 con font Arial 11, di lunghezza non superiore a 3 facciate;
- c) eventuale CD-ROM contenente ulteriori immagini grafiche (numerata da 001) del progetto in formato JPEG.

Attribuzione dei Premi

In base ai punteggi assegnati, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- al 1° classificato: Euro 4.000,00, oltre agli oneri fiscali e previdenziali;
- al 2° classificato: Euro 2.000,00, oltre agli oneri fiscali e previdenziali;
- al 3° classificato: Euro 1.000,00, oltre agli oneri fiscali e previdenziali.

Ente banditore

O.M.B.B. S.r.l. di VERONA - E-mail: info@ombb.it

BOLLETTE TELEFONICHE: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

A partire dal primo luglio 2008 il Garante della privacy autorizza i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a indicare, nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri completi delle chiamate. Le compagnie telefoniche che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno informare i propri abbonati delle mutate modalità di invio del traffico telefonico. L'informativa deve essere allegata ad almeno due fatture, e, in particolare, dovrà: - menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro", salvo che non richiedano espressamente il mascheramento delle ultime tre cifre; - contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro", ad informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata. L'autorizzazione del Garante presuppone che i gestori telefonici abbiano abilitato i propri utenti ad effettuare comunicazioni da qualsiasi terminale, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione. Il provvedimento del Garante è stato pubblicato sulla GU del 3 aprile 2008.

RICERCA: NEL LIEVITO DEL PANE IL SEGRETO DELLA VITA, AL VIA PROGETTO UE

Nel pane il segreto della vita. Questo il principio ispiratore di un maxi-programma di ricerca Ue al quale partecipa, come unico centro italiano, l'università di Milano Bicocca. Il Progetto si chiama 'Unicellsys' ed è finanziato dalla Commissione europea con 11,7 milioni di euro, di cui 650 mila destinati all'ateneo lombardo. Scopo dello studio, che conta in tutto 16 partner in 9 Paesi del Vecchio continente, è sviluppare un modello di calcolo computazionale in grado di simulare e mappare i processi che avvengono all'interno delle cellule. In altre parole, l'obiettivo è decodificare l'"alfabeto" della vita partendo da cellule di lievito (quello comune utilizzato per 'gonfiare' il pane), scelte a modello perché molto simili per struttura a quelle umane, e molto facili da gestire in laboratorio. Capofila della ricerca è l'università di Goteborg in Svezia, e coordinatore il professor Stefan Hoffman dell'ateneo scandinavo. Responsabile scientifico per il progetto in Bicocca è invece Lilia Alberghina, professore ordinario di biochimica e legata, tra l'altro, da una storica collaborazione con il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini. Il progetto 'Unicellsys' - che coinvolge insieme a Italia e Svezia anche Danimarca, Germania, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Austria e Spagna è iniziato il 1 aprile e durerà 5 anni. Lo studio si svolge nell'ambito della cosiddetta Systems Biology: un settore di ricerca relativamente nuovo nell'ambito delle bioscienze molecolari, che punta a capire come i geni interagiscono all'interno di semplici cellule eucariote (quelle che hanno un nucleo provvisto di membrana), determinando il funzionamento delle cellule stesse nonché dell'intero organismo. La Systems Biology usa la matematica e i modelli computazionali per studiare l'interazione dell'enorme numero di molecole che 'abitano' in ogni cellula. I risultati di questa disciplina potranno avere un impatto sulla personalizzazione delle terapie mediche e sullo sviluppo dei processi biotecnologici.



SCARABOCCHI O PICCOLE OPERE D'ARTE? I DISEGNI DEI NOSTRI BIMBI CI DICONO MOLTO SU DI LORO.

Il disegno è un linguaggio non verbale che comunica agli adulti il livello di maturazione affettiva, intellettuale e sociale del bambino. Osservando i suoi disegni e i loro colori si può viaggiare all'interno degli stati d'animo del bambino e tradurre il suo modo spontaneo di comunicare. Spesso la realtà disegnata non collima con quella oggettiva ma questo dipende dalla maturazione e dall'età del bambino. Il disegno diventa comunque una lente che riflette emozioni e disagi: sul foglio il bambino segna il suo benessere o il malessere cercando così di liberarsene. Se ben utilizzato il disegno diventa un mezzo terapeutico che elimina le cause che impediscono al bambino di vivere ed esprimersi liberamente.

Ogni bambino è unico e diverso dagli altri. Il lavoro grafico è un dono che il bambino fa all'adulto quindi è sbagliato criticarlo o correggerlo, è utile invece incoraggiare e gratificare il bambino per il lavoro svolto e discuterne insieme. Non bisogna assolutamente condizionare il disegno o imporre delle particolari metodiche: ogni interferenza avrebbe come conseguenza il blocco della sua creatività personale.

Un solo disegno non è però sufficiente per leggere l'animo di un bambino, è l'insieme dei lavori grafici che ci mette in guardia soprattutto se i soggetti ritratti sono ripetitivi o trasmettono una problematica personale.

Ecco alcuni segnali che possono indicare un disagio e che andrebbero approfonditi con uno specialista:

- disegnare figure umane con parti mancanti del corpo (senza mani, viso, occhi, ecc.)
- prevalenza del colore nero nei disegni (segno di paura o di lutto)

- un disegno relegato in una piccola parte del foglio
- uno stesso disegno che si ripete sistematicamente per un lungo periodo
- gli occhi senza pupilla

Uno dei disegni tipici dei bambini è il gruppo familiare. Chiedi al tuo bambino di disegnare la famiglia ma solo se ne ha voglia, poi confronta il disegno con le osservazioni che seguono: il personaggio disegnato al primo posto è quello per cui il bambino in quel momento prova maggiore ammirazione. Se al primo posto disegna se stesso indica un forte egocentrismo (normale fino ai 5/6 anni di età), se invece si ritrae per ultimo indica poca fiducia nelle proprie capacità. L'esclusione di uno dei componenti della famiglia è indice di rifiuto della persona per gelosia o per paura che possa prendere il suo posto (per esempio il fratellino appena nato).

Il rivale in famiglia di solito viene disegnato con una statura inferiore alla sua, questo serve a sminuirne la potenzialità.

Il colore è una componente essenziale del disegno e dai sei anni in poi comincia ad essere utilizzato con maggiore attinenza. Ogni colore trasferisce segnali importanti che possono essere letti in modo inequivocabile: un tetto viola indica che al bambino è chiesto uno sforzo superiore alle proprie forze, un albero con radici profonde tutto di colore marrone indica un momento di tristezza o malinconia, un fumo grigio denso che esce dal camino vuole significare uno stato d'ansia. I disegni senza colore indicano un segnale di apatia e di freddezza dei sentimenti per colpa di avvenimenti che lo hanno coinvolto.

Vediamo colore per colore quali sono le emotività che possono esternare:

- Rosso: è in assoluto il colore più carico di energia. Esprime voglia d'azione e un forte desiderio di vivere la vita intensamente, in modo estroverso ed impulsivo. Se prevalente: aggressività.
- Giallo: indica la capacità di vivere bene le proprie scelte; i bambini che lo utilizzano sono intuitivi, e dinamici ed amano portare a termine un'attività con costanza. Se prevalente: difficile rapporto con la figura paterna.
- Verde: è il colore della crescita interna, indica un processo di maturazione della sfera intellettuale e affettiva del bambino che esprime così la sua affermazione. Solitamente il bambino che lo utilizza spesso è legato alle tradizioni. Se prevalente: pigrizia, inibizione.
- Blu: rappresenta la ricerca di serenità, di un ambiente affettuoso e rassicurante. Se prevalente: forte autocontrollo.
- Marrone: è il colore che esprime la gioia di vivere e il desiderio di vivere le esperienze in modo gioioso. Se prevalente: troppa responsabilità.
- Nero: è il simbolo del non colore, del buio, dell'assenza di luce. Il prevalere di questo colore indica la presenza di un disagio interiore, uno squilibrio emotivo dovuto a qualcosa che interviene dall'esterno.



15 EURO PER IL TELEFONINO "USA E GETTA"

L'azienda statunitense Hop-on si appresta ad immettere sul mercato del Vecchio Continente il telefono cellulare monouso. Al recente Ctia Wireless 2008 di Las Vegas, dove il prototipo ha avuto successo, la casa produttrice ha dato l'annuncio di un ordine di 10.000 pezzi per i suoi dispositivi, dual band senza display e dotati di tasto per le chiamate di emergenza, da parte di un distributore europeo. Il telefono ultraeconomico, che utilizza un chip Texas Instruments e funziona su 900/1800 MHz, non ha ancora un **prezzo definitivo**, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai **15 euro**. (Fonte: La Stampa)

AAA, CERCASI AMICHE/I PER SCAMBIARSI TUTTO

Vuoi un orologio? Un telefonino? Una borsetta vintage? Vendi l'abito da sposa o il completino di battesimo o l'abito da sposo? Devi contattare una babysitter? Hai bisogno di una casa in affitto?



Nella bacheca <http://annunci.donnamoderna.com> trovi tantissimi annunci. Per la casa, l'ufficio, la salute, collezionismo, abbigliamento, animali.....Impossibile non trovare cosa stai cercando!

ALITALIA, NASCE SITO WEB PER SOSTENERE SCALO DI MALPENSA

Dieci motivi per "apprezzare, amare e difendere" l'aeroporto lombardo di Malpensa. Nasce con questo obiettivo il sito Internet del movimento "I Love Malpensa", promosso dalla compagnia aerea EasyJet, per dare voce a chi vuole che lo scalo alle porte di Milano -- in cui Alitalia ha ridotto la propria presenza -- mantenga il suo status di importante aeroporto. EasyJet -- compagnia low cost con una flotta di 157 aerei, che opera in 26 Paesi -- in due anni, è diventata il secondo operatore a Malpensa. Sulla scia delle trattative per l'acquisizione del 49,9% di Alitalia da parte di Air France-Klm -- interrottesi mercoledì scorso -- la compagnia italiana ha ridotto i propri voli a Malpensa del 70% "Il movimento, che non ha etichette e intende restare estraneo alle diatribe politiche, si è dotato di un proprio organo di comunicazione sul web www.ilovemalpensa.com dove sono stati elencati dieci motivi per cui Milano Malpensa merita di essere apprezzata, amata e difesa", si legge sul sito. Chiunque vorrà -- si legge ancora -- potrà sottoscrivere il "manifesto" di I Love Malpensa utilizzando il form presente sul sito Internet. (Fonte: Reuters)



SINDROME DI PRIMAVERA' NEMICA DELLE DONNE - ECCO I SINTOMI IN AGGUATO

Stanchezza cronica, gonfiore diffusi, insonnia, nervosismo e irritabilità legati al clima, mal di testa da vento. Così la primavera diventa 'maledetta' per la maggior parte delle donne italiane. Alle prese con una vera e propria sindrome in agguato ai primi caldi. La sindrome di primavera è un disturbo tipicamente in rosa; le donne risentono di questa stagione di grandi cambiamenti molto più degli uomini". Il gentil sesso è infatti 'ciclico' per natura, proprio perché ciclici sono i livelli degli

ormoni femminili.

Da qui tutta una serie di disturbi caratteristici: la temperatura esterna si alza, la pressione si abbassa e siamo a terra, spossate e affaticate". Non solo. "Impreparate ai primi caldi, ancora con gli stivali ai piedi e l'imbottito sulle spalle ci sentiamo pesanti e con le gambe gonfie e spesso subentrano anche insonnia, ansia e nervosismo. E a chiudere il cerchio arriva il vento, fattore scatenante del mal di testa. Ma se fino a qualche tempo fa la 'suscettibilità' delle donne a certi fattori esterni era quasi una leggenda oggi si sa che le basi di alcune peculiarità sono biologiche. Donne e uomini sono diversi e l'importante è capirlo.

Un grande passo avanti è stato fatto grazie alla nascita della "medicina di genere" che non studia solo le patologie femminili e quelle maschili, ma cerca anche di far luce su come una determinata malattia può 'declinarsi' al maschile e al femminile. Il punto chiave è che donne e uomini rispondono ai vari stimoli in modo differente. Così le malattie cardiovascolari, quelle respiratorie o altre, si presentano in maschi e femmine in modo diverso. E spesso cambia anche la risposta alle terapie, tanto che oggi anche in Italia si parla sempre più anche di farmacologia di genere

RIMBORSI PER ADOZIONI E SEMINARIO SUI SERVIZI POST-ADOZIONE

La Commissione per le adozioni internazionali e Poste italiane hanno predisposto una convenzione che, utilizzando le risorse rese disponibili dalla Legge finanziaria, consente un rimborso per le spese sostenute dalle famiglie per le adozioni all'estero. Il rimborso è destinato alle coppie che hanno adottato un bambino nel 2007, (circa 3.500), e ad altre 10-11 mila coppie che sono in attesa dopo aver conferito l'incarico a uno degli enti accreditati negli anni scorsi, che saranno informate a breve sulle modalità per ottenere il rimborso. Le difficoltà, invece, che devono affrontare le famiglie e i bambini dopo l'adozione saranno al centro del Seminario Europeo "I servizi per il post-adozione in Italia e in Europa", in programma l'11 aprile prossimo a Firenze presso la sede dell'Istituto degli Innocenti, e rivolto in particolare agli operatori coinvolti nelle attività formative nazionali sul post-adozione ed ai referenti istituzionali. Sarà avviato con i Paesi di accoglienza un confronto per migliorare le reciproche conoscenze, finalizzato alla costruzione di una visione europea del problema. È prevista la partecipazione di esponenti dei Paesi di origine, che saranno i destinatari delle prossime attività formative.

RISCHIO POLIFENOLI NEL BIBERON, ALLARMISMO SPROPORZIONATO

L'allarmismo che si è diffuso sull'argomento **biberon** ci sembra assolutamente sproporzionato alla reale entità del fenomeno. Queste le conclusioni a cui sono giunti i tossicologi del Centro antiveleni del Policlinico Gemelli in merito alla questione del **rischio polifenoli nei biberon**. In un articolo pubblicato sul sito tox.it, i ricercatori ricostruiscono sotto il profilo scientifico le analisi scientifiche che avrebbero indotto il governo canadese a ritirare i biberon di plastica dal mercato.

"L'allarme - si legge nella nota - è scaturito dalla pubblicazione di un articolo scientifico. Lo studio ha esaminato i livelli di bisfenolo A che migrano dai contenitori in policarbonato usati nello sport nell'acqua in essi contenuti. Inoltre ha preso in considerazione le differenze tra contenitori nuovi e usati e tra acqua a temperatura ambiente e acqua bollente. Lo studio ha dimostrato che non ci sono differenze di migrazione tra bottiglie nuove e vecchie. Ciò è sicuramente confortante e smentisce una delle notizie riportate dai media sul rischio legato a contenitori vecchi e deteriorati".

Inoltre lo studio ha dimostrato che la migrazione di bisfenolo A aumenta se l'acqua è bollente e rimane alto anche quando il contenitore viene poi successivamente riempito con acqua a temperatura ambiente (a testimonianza di una sorta di 'lesione' irreversibile indotta dalle alte temperature. "E' risaputo - spiegano i ricercatori - che l'aumento della temperatura favorisce lo spostamento di composti chimici da un compartimento ad un altro. Purtroppo lo studio ha esaminato il rilascio di bisfenolo in acqua a temperatura ambiente solo una volta e non ripetutamente. Non è dato quindi di sapere se la 'lesione' del policarbonato indotta dal calore sia persistente nel tempo e soltanto successiva al contatto con acqua calda. Un altro studio, pur confermando l'importanza della temperatura dell'acqua, riporta invece una normalizzazione del rilascio di bisfenolo con l'utilizzo di acqua a temperatura ambiente".

I livelli di **migrazione di bisfenolo** sono, in ogni caso, compresi e ben al di sotto, dei limiti considerati sicuri da varie organizzazioni governative nel mondo. L'EFSA (European Food Safety Authority) ha recentemente stabilito il limite massimo giornaliero di bisfenolo A in 50 microgrammi/kilo/die, ritenuto sicuro per esposizione prolungata (nell'arco della vita). I livelli riscontrati nell'acqua sono intorno all'1/209568 dei livelli massimi stabiliti. *'Come sempre in questi casi - si legge in un articolo pubblicato sul sito tox.it - la prudenza nell'esprimere giudizi deve costituire un elemento portante. Non sempre gli studi che supportano i limiti di legge sono completamente attendibili'.*

(Fonte **AGI Salute**)



MAGGIO – PREVENZIONE GRATUITA PER LE DONNE

A maggio parte l'iniziativa del *Mese della Donna Pro-activ*.

In otto città italiane (Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce) sarà presente nel weekend uno stand con un medico e un nutrizionista. Gli esperti metteranno a disposizione delle donne over 45 controlli gratis del colesterolo e daranno consulenze alimentari. Per tutte le informazioni chiamare il numero verde 800563616 oppure cliccare sul sito www.proactiv.it.

CREDITO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI. ATTIVO IL PROGETTO "DIAMOG LICREDITO"

Dal 10 Marzo è attivo il progetto "Diamogli Credito" per l'accesso al credito agevolato da parte degli studenti universitari fra i 18 e i 35 anni. I prestiti possono essere usati per finanziare i corsi universitari e post laurea, per l'acquisto di un Pc o per far pagare la cauzione per l'affitto di una casa fuori sede. Tutte le informazioni sul sito www.diamoglicredito.it

BOND PARMALAT

L'Intesa Sanpaolo e associazioni dei consumatori hanno avviato la sottoscrizione della procedura di conciliazione per i clienti ex Sanpaolo Imi titolari dei bond Parmalat. Prima di aderirvi, però, viene consigliato di informarsi dettagliatamente sulla procedura e sui criteri di rimborso. A riguardo, Adiconsum ha attivato dal **14 aprile un numero di telefono dedicato : 06-44170243**.

PORTALE WEB DELLA NORMATIVA SANITARIA

Il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ha realizzato il primo Portale internet della normativa sanitaria, nell'ambito del progetto di sviluppo del portale ministeriale www.ministerosalute.it. Il portale offre una raccolta coordinata degli atti normativi ed amministrativi in materia sanitaria, dal 1948 ad oggi. Attualmente sono consultabili gratuitamente oltre 26.000 testi. La raccolta permette la consultazione delle norme nazionali, regionali e comunitarie in materia di Sanità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (GU, serie generale; GU, seconda serie, Speciale-CE; GU, terza serie, Speciale-Regioni), nonché dei provvedimenti ministeriali (decreti, note e circolari), non pubblicati in GU. I comunicati si presentano con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al solo scopo di garantire uniformità nell'ordinamento di visualizzazione degli atti. Gli atti normativi sono visualizzabili nel testo vigente alla data di consultazione. L'aggiornamento dei vari provvedimenti è effettuato normalmente nell'arco di 15 giorni dalla pubblicazione delle fonti aggiornanti. Tra l'altro, nel portale sono presenti tre sezioni: 1) "News", per visualizzare le ultime news pubblicate; 2) "Newsletter", che consente l'abilitazione al servizio di invio settimanale di una newsletter informativa con gli ultimi atti immessi in banca dati; 3) "Recepimento Direttive CE", che consente, con l'opzione "Monitoraggio per anno", di conoscere lo stato di recepimento delle direttive comunitarie relativamente agli anni indicati e, con l'opzione "Procedure d'infrazione", di visualizzare un prospetto recante le procedure d'infrazione poste in atto dalla CE. www.governo.it

ARRIVA L'ESTATE. UN MODO PER PERDERE PESO

Si chiama **Ultrashape**, l'ultimo sistema rivoluzionario che fa ritrovare la forma perduta. Si tratta di un metodo non invasivo che, grazie agli ultrasuoni, distrugge le cellule adipose in modo selettivo. Il trattamento non richiede anestesia locale ed è consigliato per ridurre la pancia, le culotte de cheval e le adiposità sui fianchi (le maniglie dell'amore). Si perdono dai 2 ai 4 centimetri ogni seduta. Il costo? Da 800 Euro a seduta (un'ora circa). Info : www.ultrashape.it Si consiglia di consultare il proprio medico.



PONTE 1 MAGGIO . ECCO ALCUNE OFFERTE

Sono arrivate le prime giornate di sole e il desiderio di godersi una breve vacanza è il desiderio di tutti. Per il ponte del 1 Maggio, molti si concedono questo piccolo riposo.

Alcuni vantaggiosi soggiorni sono stati scovati nella verde Umbria. [Clicca qui per le offerte.](#)

Un altro posto incantevole è nella terra toscana; paesaggi incantevoli da unire alle città d'arte. Le offerte si trovano all'indirizzo : <http://www.holidaytuscany.it/ponte1maggio.php>

Vuoi invece scappare ad Ischia per goderti le terme? [Clicca qui](#)



TREKKING SUL GRAN SASSO

Se desideri trascorrere una breve vacanza sul Gran Sasso d'Italia e vuoi incontrare lupi, cervi e camosci e vuoi conoscere tutti i dettagli delle possibilità suggerite, visita il sito www.wwf.it/vacanze . Qui troverai anche i programmi per le vacanze estive in Italia e all'Estero.

BAMBINI GRATIS AL MARE

C'è un albergo a Cesenatico "Hotel Valverde & Residenza" , che quest'anno ha un'offerta interessante : dal 10 maggio al 14 giugno, permetterà ai bambini fino ai 6 anni di soggiornare gratis. Per gli adulti si parte da 55 Euro a persona, con trattamento di pensione completa. Per le altre informazioni www.riccihotels.it



SEI IN DOLCE ATTESA?

Se aspetti un bimbo e vuoi partecipare gratuitamente alla quarta edizione del "Concerto per la vita che ascolta" per la promozione della musicoterapia in gravidanza, puoi iscriverti ora. Sono previsti concerti a Roma, Milano, Pescara, Saluzzo. Partecipando avrai la possibilità di ricevere simpatici omaggi per il tuo bambino e il cd con le musiche della serata per fare musicoterapia a casa.

Il concerto vuole diffondere l'ascolto della "buona musica" in gravidanza: è scientificamente provato che ascoltare determinate sonorità durante la gestazione produce effetti benefici a livello fisico, psichico ed emotivo sia per te che per il tuo bambino.

Vai a questo indirizzo e iscriviti. <http://www.genitori.it/concerto2008.asp>

COMMISSARIATO ONLINE



Sul **commissariato di P.S.** online è presente l'ufficio internet gestito dalla Polizia postale e delle comunicazioni, per ricevere informazioni o fare segnalazioni di reati che avvengono su Internet: hacking, phishing, e-commerce, bancomat e carte di credito, spamming, pedofilia on line, telefonia. Si possono anche studiare approfondimenti, richiedere informazioni specifiche, denunciare reati informatici e consultare le news, oltre alle domande più frequenti e al forum tematico.

Commissariato di P.S. online [stanza per la sicurezza telematica](#)

ANTIVIRUS

Nell'utilizzo del Pc, oramai è indispensabile essere dotati di un buon antivirus, per proteggerci dai devastatori. Nel sito che abbiamo scovato per voi, troverete alcuni programmi e suggerimenti utili ad aumentare la sicurezza del vostro pc, il tutto completamente gratis e perfettamente funzionante.

http://www.postaelettronica.org/antivirus_free.htm

APPROFONDIMENTO

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L

I PROFESSIONISTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI:

1. i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
2. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
3. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
4. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
5. i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'Ufficio Italiano Cambi con il documento del 21/06/06 aveva fornito **ulteriori chiarimenti** in materia di adempimenti antiriciclaggio cui sono tenuti i professionisti obbligati

Si segnala, in particolare:

- * l'attività di componente di un Collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi;
- * in caso di prestazioni professionali periodiche (es. assistenza e compilazione delle dichiarazioni dei redditi o redazione del bilancio), l'identificazione del cliente va eseguita al momento di accettazione dell'incarico;
- * in caso di rinnovo anche tacito, il professionista dovrà nuovamente identificare e registrare il nuovo incarico.
- * lo svolgimento in forma societaria delle attività di elaborazione dati contabili e fiscali comporta l'obbligo di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l'incarico alla società, qualora tale prestazione comprenda la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti;
- * le attività svolte su incarico dell'Autorità giudiziaria, come quella di Ctu o curatore fallimentare, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma;
- * in caso di incarichi ricevuti da un altro professionista, occorre identificare e registrare sia il professionista sia il cliente finale, a meno che la prestazione non sia di carattere esclusivamente intellettuale;
- * per le consulenze a compenso fisso annuale comprendenti lo svolgimento di più attività, gli obblighi si applicano al momento della prima prestazione;
- * sono escluse anche le attività di docenza del professionista in caso di corsi di formazione e aggiornamento;
- * la ricezione da parte del cliente di mezzi di pagamento superiori ad Euro 15.000 (in precedenza 12.500 euro) per il versamento delle imposte è prestazione professionale rilevante per l'antiriciclaggio;
- * CED: devono provvedere agli obblighi di cui al dm 141 se costituiti da revisori contabili e se si occupano oltre che dell'elaborazione dati anche della redazione di dichiarazioni;
- * prestazioni periodiche: nel caso di redazione di dichiarazioni e consulenza sul bilancio si dovrà provvedere ogni anno all'identificazione del cliente e alla trascrizione dell'operazione sull'archivio unico;
- * recupero crediti: non è per gli avvocati fra le attività contemplate dal dm n. 141/06;
- * atti di compravendita: i notai sono chiamati sia all'identificazione degli acquirenti sia dei venditori.

RESPONSABILITA' ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI OBBLIGATI

Gli obblighi possono essere così riepilogati:

- a) adeguata verifica della clientela;
- b) istituzione archivio unico ovvero registro della clientela;
- c) registrazione e conservazione dei dati identificativi dei clienti e delle informazioni relative alle prestazioni effettuate;
- d) segnalazione delle operazioni sospette;
- e) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni in materia di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore;
- f) effettuazione della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
- g) assicurazione di una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI

I professionisti indicati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

1. quando la prestazione professionale (Per prestazione professionale o commerciale si intende la prestazione correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 D.Lgs. 231/2007, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata) ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate (Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette) o frazionate (Operazione frazionata è un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale);
3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

I revisori contabili osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e).

L'adeguata verifica dei clienti si traduce nei seguenti controlli:

- **Identificazione del cliente:** è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente va verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e vanno acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. Si devono raccogliere i seguenti dati: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA.

- **Identificazione dell'eventuale titolare effettivo del rapporto continuativo (4) :** è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente. Si può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

- **Acquisizione delle informazioni sulla natura della prestazione professionale**

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

Casi di esonero dall'obbligo di verifica della clientela:

* se il cliente è un intermediario finanziario o un soggetto operante nel settore finanziario iscritto nell'elenco generale ex art. 155, commi 4 e 5, TUB o, ancora, un Ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero un'istituzione o un organismo comunitario che svolge funzioni pubbliche.

* se l'operazione concerne:

- contratti di assicurazione vita con premio annuale non superiore a € 1.000 ovvero premio unico non superiore a € 2.500;
- forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005, a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle ex art. 14 dello stesso decreto e non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa;
- regimi di pensione obbligatoria o complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettono ai beneficiari, se non dopo il decesso, di trasferire i propri diritti;
- utilizzo di moneta elettronica ex art. 1, comma 2, lett. h-ter), TUB, se l'importo massimo memorizzabile è non superiore a € 150 per i dispositivi non ricaricabili ovvero se l'importo annuale trattato è non superiore a € 2.500 quando il dispositivo è ricaricabile;
- qualunque altro prodotto o transazione che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea che permettono di attribuire un basso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Nei casi sopra elencati è comunque necessario raccogliere le informazioni utili a stabilire che per il cliente/operazione, rientrando in uno dei citati casi, è possibile beneficiare dell'esenzione in esame.

L'obbligo di verifica dei clienti va adeguato al grado di rischio che caratterizza il cliente o la tipologia di rapporto/prestazione.

A tal fine assumono rilevanza i seguenti aspetti:

* con riferimento al cliente:

- natura giuridica
- prevalente attività svolta
- comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione ovvero dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione
- area geografica di residenza, sede del cliente o della controparte

* con riferimento al rapporto/prestazione:

- tipologia e modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo/prestazione
- ammontare/frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione
- ragionevolezza dell'operazione o del rapporto/prestazione in rapporto all'attività svolta dal cliente
- area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Situazioni considerate ad alto rischio:

* cliente fisicamente non presente; in tal caso:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti ovvero richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva,
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

* cliente politicamente esposto residente in un altro Stato UE o extraUE; in tal caso:

- stabilire se effettivamente la persona sia politicamente esposta
- ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge la funzione equipollente, prima di avviare un rapporto continuativo
- adottare le misure necessarie per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati
- assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto o della prestazione.

In assenza del cliente, l'obbligo di adeguata verifica della clientela si considera correttamente assolto se:

* il cliente è già stato identificato in precedenza ed i dati sono aggiornati;

* i dati identificativi del cliente e le altre informazioni risultano:

- da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione della firma digitale;
- da dichiarazione rilasciata dal consolato italiano;
- da attestazione rilasciata da intermediari di cui all'art. 11, comma 1, da enti creditizi e finanziari di Stati UE, da banche con sede in Paesi extraUE ma aderenti al GAFI ovvero da professionisti di cui all'art. 12, comma 1 nei confronti di altri professionisti, con i quali il cliente abbia rapporti continuativi o ai quali il cliente abbia conferito un incarico a seguito dei quali è avvenuta l'identificazione in presenza del cliente.

(4) Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Per la registrazione dei dati da conservare, in linea generale, è previsto l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico (AUI). In luogo del suddetto AUI, l'art. 38 del D.Lgs. 231/2007 prevede, per i professionisti di cui all'art. 12 del suddetto decreto la possibilità di tenere un "Registro della clientela" cartaceo.

Archivio Unico Informatico

- i dati raccolti (data di instaurazione del rapporto, effettuazione dell'operazione/prestazione, dati identificativi del cliente e degli eventuali delegati/rappresentanti, codice del rapporto, tipologia di operazione, importo e mezzo di pagamento utilizzato) vanno registrati tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione, dall'apertura/chiusura/variazione del rapporto e conservati per 10 anni;
- va garantita la chiarezza, la completezza, il mantenimento della storicità e l'immediata disponibilità e facilità di consultazione dei dati registrati, nonché la possibilità di operare estrazioni mirate.

Registro della clientela

- Va numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni;
- vanno registrati i dati anagrafici del cliente, mentre l'ulteriore documentazione va conservata nel fascicolo relativo al cliente;
- le informazioni registrate devono essere rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta
- I dati e le informazioni registrate nell'Archivio unico informatico ovvero nel registro della clientela sono utilizzabili anche ai fini fiscali, secondo le vigenti disposizioni.

L'UIC con il provvedimento del 21/06/2006 aveva precisato le modalità di tenuta dell'archivio unico informatico cartaceo. Sul punto era stato precisato che non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. Si ritiene che tali indicazioni restino valide anche per la messa in uso del nuovo registro della clientela.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Come attualmente previsto, l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta scatta quando si ravvisano elementi che fanno sospettare la presenza o il tentativo di porre in essere operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Il "sospetto" va desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento dell'incarico.

Al fine di agevolare l'individuazione di dette situazioni, con particolare riferimento agli indicatori da utilizzare dai soggetti operanti nel settore contabile-tributario, è previsto che il Ministro della Giustizia, di concerto con l'UIF e gli Ordini professionali, individui con appositi Decreti nuovi indicatori di anomalia che verranno periodicamente aggiornati.

Come attualmente previsto va assicurata la massima riservatezza sia con riferimento al soggetto segnalante sia con riferimento al soggetto e all'operazione segnalata.

IN VIGORE DAL 30 APRILE 2008 NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTI

A partire dal **30 APRILE 2008** cambiano, per tutti i cittadini, anche le regole per anche l'utilizzo degli assegni e del denaro contante. Vista l'importanza delle nuove disposizioni (e le sanzioni in caso in cui non siano rispettate) riguardanti questo strumento di pagamento, è necessario tenere bene a mente quanto segue:

Ridotta la soglia per pagamenti in contanti da 12.500 euro a 5.000 euro

Scenderà innanzitutto da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore.

In caso il trasferimento di contante avvenga tramite i "Money transfer" (soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi) sono previsti limiti più stretti: massimo 2mila euro. Tutte misure, dunque, che mirano a disincentivare l'uso del contante, visto che alla fine del 2006 le transazioni regolate non in contante erano 62 per abitante in Italia, contro le 150 registrate nell'Eurosistema e il 90% delle transazioni commerciali avviene in contanti.

assegni emessi per un importo PARI O SUPERIORE ad € 5.000

Obbligatoria la clausola di **NON trasferibilità**: l'assegno non potrà quindi essere girato.

assegni emessi per un importo INFERIORE ad € 5.000

Sarà **possibile** richiedere alla banca l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (**assegni "liberi"**).

Va comunque ricordato che:

- saranno soggetti ad un'imposta di bollo pari ad € 1,50 ciascuno (quindi, richiedere un carnet da 10 assegni costerà € 15,00 per la sola imposta di bollo);
- dovranno essere richiesti alla banca in forma scritta;
- le autorità fiscali potranno chiedere l'elenco dei clienti delle banche a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li hanno presentati all'incasso.

Codice fiscale

Ciascun assegno dovrà necessariamente indicare il codice fiscale del girante; in caso di mancanza del codice fiscale (ovvero sia errato) la girata sarà nulla (e quindi l'assegno non sarà pagato).

Assegno a favore del traente "a me medesimo" "a me stesso"

Anche dopo il 30/04/08 sarà **ammessa** l'emissione di assegni a favore dello stesso traente (ossia con l'indicazione "a me stesso" o "a me medesimo") senza limiti di importo; questi assegni di regola **non** possono essere **girati** (e quindi devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente), salvo possibilità delle singole banche di accettare comunque la girata (ma tali pagamenti saranno obbligatoriamente segnalati al ministero).

Moduli "vecchi"

Sarà ancora possibile utilizzare modelli vecchi in possesso delle banche ma comunque occorrerà **rispettare la nuova normativa**:

- limite di € 5.000 per la trasferibilità;
- obbligo di indicazione del codice fiscale del girante.

Sugli assegni liberi consegnati dalle banche alla clientela entro il 29 aprile 2008 (anche se utilizzati successivamente), non è comunque dovuta l'imposta di bollo.

Un'operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta impedito l'uso del contante e degli assegni trasferibili.

Operazione frazionata è definita dalla legge " *un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale*".

Definizione certa delle operazioni frazionate

La definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente. Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di operazioni, viene fissato un arco temporale certo entro il quale l'operazione può ritenersi unica. Sotto questo aspetto, l'innovazione semplifica ed elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all'unitarietà sotto il profilo economico – presente già nella precedente formulazione – fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la novella disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa esaminata, l'onere di individuare gli elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.

I libretti di deposito

Per i libretti al portatore dal 30 aprile non sarà più possibile aprirne di importo pari o superiore a 5 mila euro. Chi possiede libretti al portatore di importo pari o superiore a 5 mila euro deve regolarizzarli entro il 30 giugno 2009 estinguendoli, prelevando la somma eccedente o trasformandoli in libretti nominativi. Dal 30 aprile, poi, se cediamo un libretto al portatore abbiamo 30 giorni di tempo per comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo. A partire dal 30 aprile 2008 a chi non rispetta le regole sul saldo dell'importo di un libretto al portatore può essere applicata una sanzione dal 20 al 40% del saldo. Chi non regolarizza il saldo dei libretti entro il 30 giugno 2009 o dimentica di indicare a chi ha ceduto il libretto rischia una sanzione dal 10 al 20% del saldo del libretto.

Profili sanzionatori

L'utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'uno e il 40% dell'importo trasferito. Va ricordato tra l'altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell'Economia.

Il testo completo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è scaricabile cliccando qui.

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07231dl.htm>

Sulle novità in vigore dal prossimo 30 aprile, è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate che, con circolare del 7 marzo, chiarisce le modalità applicative dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo "antiriciclaggio", numero 231/2007.

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso Circolare 7 marzo 2008 n. 18/E

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambionario rilasciati in forma libera

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", all'articolo 49, comma 10, stabilisce che "Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambionario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante."

Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che "Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008".

Atteso ciò, in via preliminare si osserva che, a decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell'articolo 49 in esame è dovuta "a titolo di imposta di bollo", per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall'origine ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.

L'introduzione di tale novità non modifica e, quindi, non fa venire meno l'imposta di bollo dovuta sugli "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale", di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In quest'ultimo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.

Premesso che il presupposto per il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 49 del decreto n. 231 del 2007 va individuato nel rilascio di "... ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera ..." la stessa imposta non presuppone necessariamente l'apertura di un conto corrente bancario o postale. Ciò posto, tenuto conto che la norma in commento di cui all'articolo 49, comma 10, più volte citato, non è stata inserita organicamente nella disciplina dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'ambito applicativo ed alle modalità di attuazione della stessa.

1. Moduli di assegni bancari o postali in forma libera

Gli assegni in forma libera interessati dalla nuova imposizione sono quelli richiesti alle banche o a Poste italiane s.p.a. I predetti soggetti tenuti al versamento del tributo possono essere in possesso dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti.

I soggetti già titolari dell'autorizzazione a pagare l'imposta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, ivi compresa l'imposta di bollo di cui all'articolo 9, lettera a), della Tariffa - vale a dire l'imposta dovuta per gli assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 1, nn. 1, 2, 3 e 5, del RD 21 dicembre 1933, n. 1736 - si possono avvalere di tale autorizzazione anche per il versamento in modo virtuale della somma dovuta ai sensi dell'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.

A tal fine i predetti soggetti devono presentare entro il 30 giugno 2008, termine per eseguire il primo versamento bimestrale, agli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti in base al loro domicilio fiscale, una dichiarazione contenente oltre, ai dati del dichiarante, le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale;
- numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008;
- liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 dicembre 2008;
- ripartizione in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel predetto periodo.

Il versamento di ogni singola rata è effettuato mediante integrazione delle rate bimestrali liquidate dall'Ufficio per il versamento dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, a partire da quelle con scadenza 30 giugno 2008.

Copia della dichiarazione di cui sopra va inviata per conoscenza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, subentrata nelle competenze in materia già attribuite alle Intendenze di finanza.

Qualora i soggetti interessati non siano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, in relazione agli assegni bancari di cui all'articolo 9, lettera a), della Tariffa sopra indicati, devono richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

La domanda di autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la dichiarazione attestante il numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, come per le dichiarazioni

presentate dai soggetti già autorizzati, anche nel caso in esame la domanda/dichiarazione deve recare l'indicazione dell'importo dovuto per il rimanente periodo dell'anno e la sua ripartizione in bimestri. Copia della domanda/dichiarazione deve essere inoltrata alla Direzione regionale competente territorialmente.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel rilasciare l'autorizzazione notifica al dichiarante anche le somme liquidate che lo stesso - a partire dal 30 giugno 2008 - provvederà a versare bimestralmente.

Tutti i soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, entro il mese di gennaio 2009, presentano una dichiarazione definitiva contenente la "indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa".

Va segnalata la necessità di riportare nella predetta dichiarazione definitiva un'ulteriore voce, recante l'indicazione del numero di assegni in forma libera emessi nel corso dell'anno trascorso con l'indicazione della corrispondente somma dovuta a titolo di imposta di bollo in base all'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.

Da ultimo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, "Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione (...) devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione".

Ne consegue, quindi, che i moduli di assegni bancari e postali rilasciati in forma libera, dovranno riportare in modo leggibile la seguente dicitura "Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n..... del.....)".

2. Assegno circolare

Per gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 1933, n. 1736, la nota 2 posta in calce all'articolo 10, comma 1, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, dispone che l'imposta di bollo, nella misura del "6 per mille per ogni anno", deve essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere versata entro i successivi dieci giorni. E' evidente che nella determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche dell'ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.

In aggiunta alla predetta imposizione, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50, ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa somma dovuta.

Per gli assegni circolari, a differenza di quelli bancari, non è previsto il rilascio di una preventiva autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

In ogni caso, anche gli assegni circolari in forma libera devono recare su ciascun modulo la seguente dicitura "Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".

3. Vaglia cambiario

Per i vaglia cambiari continua ad essere dovuta l'imposta di bollo (4 per mille per ogni anno) corrisposta "... in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta", ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e relativa nota. Il versamento deve essere eseguito con cadenza trimestrale da versare entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare: febbraio, maggio, agosto e novembre.

Anche l'ammontare dei vaglia cambiari rilasciati in forma libera concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta di bollo del 4 per mille.

Come per gli assegni circolari, anche per i vaglia cambiari emessi in forma libera deve essere corrisposta, in aggiunta all'imposta dovuta ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, la somma di euro 1,50 ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le

modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per l'imposta del 4 per mille dovuta sui vaglia cambiari, con le precisazioni fatte con riferimento agli assegni circolari.

Anche in questo caso ogni vaglia cambiario in forma libera deve recare su ciascun modulo la seguente dicitura "Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".

4. Vaglia postale

Preliminarmente si osserva che la Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, recante disposizioni in materia di "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", all'articolo 7 prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di bollo per i vaglia postali e relative quietanze.

Detta disposizione esentativa non trova applicazione per i vaglia postali rilasciati in forma libera a decorrere dal 30 aprile 2008, per i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 1,50 per ciascun vaglia.

In assenza di un'espressa previsione normativa, si ritiene che al pari di quanto precisato relativamente agli assegni bancari, Poste italiane s.p.a. provvederà al versamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del d.lgs n. 231 del 2007 con la stessa cadenza bimestrale e le stesse modalità di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale previste dall'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

Pertanto, Poste italiane s.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2008 per i vaglia postali in forma libera opererà con le stesse modalità indicate al paragrafo 1 con riferimento agli assegni bancari o postali.

Ovviamente, anche in questo caso i vaglia postali recheranno l'indicazione "Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

